SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

7ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile)

VENERDÌ 8 FEBBRAIO 1963

(128ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente Domenico ROMANO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Modifiche allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 » **(2249-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2400, 2401, 2406
BARDELLINI 2406
CAPPUGI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti* 2400, 2401
FLORENA 2401, 2406
GAIANI 2406
RESTAGNO, *relatore* 2400, 2406

« Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici » **(2526)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 2409, 2413, 2414, 2417
CROLLALANZA 2411, 2416
DE UNTERRICHTER 2416
FLORENA 2415
FOCACCIA 2413
GAIANI 2411, 2412
GENCO, *relatore* . *Pag.* 2409, 2412, 2413, 2416
MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni* . . 2415, 2416
OTTOLENGHI 2411, 2414
RESTAGNO 2412, 2414
VACCARO 2412, 2414, 2416

—

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Amigoni, Bardellini, Buizza, Crollalanza, De Unterrichter, Florena, Focaccia, Gaiani, Garlato, Genco, Indelli, Ottolenghi, Restagno, Romano Domenico e Vaccaro.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Solari è sostituito dal senatore Pessi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i trasporti Cappugi e per le poste e le telecomunicazioni Mazza e Terranova.

A M I G O N I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 » (2249-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modiche allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

R E S T A G N O , *relatore*. Gli onorevoli senatori certamente ricorderanno che questo disegno di legge, che è stato approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 19 dicembre 1962, rappresenta il risultato di un lungo lavoro svolto in collaborazione tra la Amministrazione delle ferrovie dello Stato, il Ministero dei trasporti ed i vari sindacati interessati.

Il testo approvato dal Senato è stato poi trasmesso dalla Camera dei deputati dove la 10ª Commissione (trasporti) lo ha esaminato dando il suo consenso a tutti gli articoli ed alla tabella allegata al provvedimento, ad eccezione dell'articolo 14, al quale ha apportato una modifica nel primo comma.

La nostra Commissione, pertanto, è ora chiamata a dare il suo parere su questa modifica che ha introdotto, nel testo in esame, un criterio restrittivo per l'ammissione ai concorsi speciali per le qualifiche di aiuto applicato e aiuto applicato stenodattilografo, previsti dal primo comma dell'articolo 14. Tale articolo, nel testo approvato dal Senato, era così concepito:

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno banditi per una sola volta concorsi speciali per le qualifiche di aiuto applicato e aiuto applicato stenodattilografo, riservati a coloro che nell'anno precedente alla suddetta data risultino aver prestato la loro opera saltuaria o continuativa a favore dell'Azienda in mansioni di dattilografia o alle macchine perfo, ratrici.

Il nuovo testo modificato dalla Camera dei deputati risulta invece così formulato:

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno banditi per una sola volta concorsi speciali per le qualifiche di aiuto applicato e aiuto applicato stenodattilografo, riservati a coloro che alla suddetta data prestino la loro opera a favore dell'Azienda in mansioni di dattilografia o alle macchine perforatrici e che nell'ultimo triennio l'abbiano prestata, anche se in modo saltuario, per almeno 360 giorni.

Da quanto ho letto, mi pare risulti evidente il criterio restrittivo cui ho prima fatto cenno. Ciononostante, penso che la Commissione possa dare il suo voto favorevole a questo disegno di legge.

C A P P U G I , *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. In base all'articolo 14 approvato dal Senato, l'Amministrazione ferroviaria avrebbe potuto sistemare in ruolo, attraverso la partecipazione a concorsi speciali, il personale che vantava i diritti indicati nello stesso articolo, indipendentemente dalla durata della sua prestazione lavorativa a favore dell'Azienda ferroviaria. Bastava, infatti, che queste persone avessero lavorato — durante l'anno precedente all'entrata in vigore di questo provvedimento — in modo saltuario o continuativo presso le ferrovie dello Stato per beneficiare delle disposizioni di cui trattasi. Praticamente, non veniva fissato nessun limite di tempo per la durata della prestazione d'opera, ma, questa disposizione è apparsa eccessivamente larga alla 1ª Commissione della Camera (affari costituzionali) la quale ha condizionato il suo parere favorevole su questo disegno di legge all'approvazione, da parte della 10ª Commissione (trasporti) della Camera, della modifica del primo comma dell'articolo 14.

Devo a questo punto precisare che la Commissione trasporti dell'altro ramo del Parlamento, che era chiamata e deliberare su questo provvedimento, non era favore-

vole all'accettazione della modifica all'articolo 14 ma, di fronte alla posizione irremovibile assunta dalla Commissione affari costituzionali, ha dovuto approvarla per consentire al provvedimento di completare il suo *iter* legislativo.

F L O R E N A . Dopo gli schiarimenti fornitici dall'onorevole Sottosegretario Cappugi, ritengo che non ci sia altro da aggiungere circa questa modifica introdotta dalla Camera all'articolo 14.

Desidero, tuttavia, far presente alla Commissione che tale modifica potrebbe far sì che alcune vedove ed orfane di ferrovieri siano licenziate, non avendo i requisiti per partecipare ai concorsi speciali di cui all'articolo 14; non avendo, cioè, maturato il periodo minimo di servizio di 360 giorni nell'ultimo triennio.

In considerazione di quanto ho esposto, dichiaro fin d'ora alla Commissione che, in sede di discussione dell'articolo 14, mi riservo di presentare un ordine del giorno con il quale si impegna il Governo a mantenere in servizio le vedove ed orfane di ferrovieri che si trovino nella situazione alla quale ho accennato.

C A P P U G I , *Sottosegretario di Stato per i trasporti.* Faccio presente al senatore Florena che sono pronto ad accettare l'ordine del giorno che egli propone, purchè con esso si « inviti » e non si « impegni » il Governo a provvedere al problema cui si riferisce.

Non posso, infatti, assumere per conto del Ministero dei trasporti un impegno formale a risolvere la questione; ma ritengo che, forse, in base al disposto del quarto comma dell'articolo 14, l'Amministrazione ferroviaria avrà la possibilità di attuare praticamente la raccomandazione contenuta nell'ordine del giorno del senatore Florena.

Infatti, per il combinato effetto del primo e del quarto comma di questo articolo 14 si potrà, probabilmente, andare incontro anche alle vedove ed alle orfane dei ferrovieri che non potrebbero partecipare ai concorsi di cui trattasi.

F L O R E N A . Dopo le dichiarazioni ora ascoltate, sono favorevole a formulare il mio ordine del giorno nel senso indicato dall'onorevole Sottosegretario.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale

Il provedimento in esame, già approvato dal Senato, è stato modificato dalla Camera dei deputati solo nel primo comma dell'articolo 14.

Do lettura degli articoli del disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati, avvertendo che procederemo alla discussione ed alla votazione della parte che risulta modificata rispetto al testo approvato dal Senato.

Art. 1.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 91 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:

« Quando l'assenza, dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o a malattia contratta per causa unica e diretta di servizio, non supera i limiti previsti dalle vigenti norme infortunistiche, viene corrisposto il trattamento previsto dall'articolo 90.

« Nei casi di cessazioni dal servizio avvenute per morte ovvero per inabilità permanente, entrambe dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o contratta per causa unica e diretta di servizio, in sostituzione del trattamento previsto dalle norme sugli infortuni sul lavoro e sulle pensioni, è attribuita, se più favorevole, la sola pensione liquidata in base agli anni ed allo stipendio che il dipendente avrebbe raggiunto se fosse rimasto in servizio con la stessa qualifica fino al limite di età e di servizio stabilito dall'annessa tabella (allegato n. 15).

« Il trattamento più favorevole risultante dall'applicazione del precedente comma è definitivo.

« Agli effetti della determinazione del trattamento più favorevole, non si deve tener conto degli speciali assegni previsti per i

grandi invalidi del lavoro e per i titolari di pensioni privilegiate ordinarie, che, se spettanti, sono corrisposti in aggiunta al trattamento assegnato.

« Chiunque ritenga di aver diritto a pensione eccezionale deve presentare domanda, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data della risoluzione del rapporto di impiego o della morte del dipendente, per gli aventi causa.

« Gli aventi causa di ex dipendenti morti in quiescenza, qualora il pensionato non sia incorso nella decadenza di cui al precedente comma, debbono presentare domanda di pensione eccezionale, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di morte del dante causa.

« Nulla è innovato alle disposizioni in vigore che prevedono termini e procedure ai fini del riconoscimento di inabilità dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o a malattia contratta per causa unica e diretta di servizio ed ai fini della determinazione del trattamento di pensione eccezionale ».

Art. 2.

Le disposizioni di cui al comma terzo dell'articolo 91 della legge 26 marzo 1958, n. 425, modificato dal precedente articolo, si applicano anche ai titolari di trattamento di pensione eccezionale concesso con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, tenendo conto, ai fini della determinazione del trattamento più favorevole da assegnarsi, delle norme in vigore alla data di cessazione dal servizio.

È fatto salvo il trattamento goduto alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora esso risulti di importo superiore a quello determinato in base alle norme del precedente comma.

Per le cessazioni dal servizio e per i casi di morte di ex dipendenti in pensione, entrambi avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, le domande per ottenere il trattamento eccezionale di pensione di cui al sesto comma dell'articolo 91 della legge 26 marzo 1958, numero 425, modificata dalla presente legge, debbono essere prodotte, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli aventi causa del pensionato deceduto prima della scadenza di detto triennio, è concesso un ulteriore termine di due anni a decorrere dalla morte del dante causa.

Art. 3.

I commi terzo e successivi dell'articolo 173 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono modificati come segue:

« Qualora l'importo dello stipendio dovuto alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione del precedente primo comma, risulti inferiore a quello che il dipendente avrebbe conseguito se gli stipendi previsti per le varie qualifiche dalla annessa tabella (allegato n. 5) e le relative norme per la loro attribuzione fossero già in vigore alla data di nomina a ruolo di ciascun dipendente, viene attribuito questo ultimo stipendio.

« Ai fini dell'applicazione del precedente comma vanno considerate le qualifiche rivestite dal dipendente durante la carriera percorsa, corrispondenti a quelle previste dalla presente legge, nonchè le anzianità maturate in ciascuna delle qualifiche stesse e le riduzioni, gli aumenti di anzianità, i ritardi e gli acceleramenti per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, da valutare in base agli ordinamenti vigenti alla data in cui i relativi provvedimenti ebbero efficacia, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 del regio decreto-legge 1° maggio 1924, n. 761, dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 644, dell'articolo 6 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, e degli articoli 2 e 5 della legge 3 aprile 1958, n. 471.

« Per i dipendenti già sussidiari, sistemati a ruolo in applicazione di appositi provvedimenti legislativi, va tenuto conto dell'intero periodo di servizio non di ruolo a suo tempo prestato, attribuendo, nella qualifica di inquadramento a ruolo, tanti aumenti biennali quanti ne comporta la somma dell'anzianità di servizio maturata sia nella posizione di ruolo che in quella non di ruolo ».

Sulla misura dello stipendio determinato in applicazione del presente articolo vanno applicate le successive variazioni derivanti dalla progressione di carriera anche semplicemente economica.

Lo stipendio risultante in applicazione del presente articolo va attribuito dalla data dalla quale ha effetto la presente legge soltanto se più favorevole di quello già in godimento alla data medesima, anche in applicazione della legge 8 dicembre 1961, n. 1265.

Le disposizioni di cui al presente articolo assorbono i benefici di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1957, n. 751, e ai commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 196 della legge 26 marzo 1958, n. 425, che sono abrogati ».

Art. 4.

Le disposizioni previste dal precedente articolo 3 sono applicabili anche ai dipendenti già in servizio presso le ferrovie esercitate dall'industria privata transitati nei ruoli del personale delle Ferrovie dello Stato.

Nei riguardi dei dipendenti contemplati al precedente comma la equiparazione delle qualifiche rivestite durante la carriera svolta con quelle previste per il personale delle Ferrovie dello Stato verrà stabilita sulla base delle mansioni svolte, con provvedimento del Direttore generale, su proposta di apposita Commissione da lui nominata.

Art. 5.

La differenza tra il nuovo più elevato stipendio eventualmente dovuto in applicazione dei precedenti articoli 3 e 4 e quello già spettante alla data dalla quale ha effetto la presente legge assorbe gli eventuali assegni personali in godimento, compresi quelli attribuiti in applicazione dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1957, n. 751, e dell'articolo 173, quarto comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425.

Qualora l'ammontare complessivo dello stipendio e degli eventuali assegni personali pensionabili in godimento alla data dalla quale ha effetto la presente legge risulti superiore all'importo dello stipendio spettante in base ai precedenti articoli, la differenza è conservata a titolo di assegno personale pensionabile da riassorbire in caso di promozione.

Art. 6.

Le pensioni a carico del Fondo pensioni e sussidi delle Ferrovie dello Stato o della Amministrazione ferroviaria relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data dalla quale ha effetto la presente legge sono riliquidate, a decorrere dalla data predetta, applicando le norme del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e della legge 11 luglio 1956, n. 734, e considerando gli stipendi e gli eventuali assegni personali pensionabili derivanti dall'applicazione dei criteri di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, con riferimento al giorno delle cessazioni dal servizio.

Art. 7.

Ove l'ammontare complessivo della pensione e dell'eventuale annesso assegno di caroviveri in godimento il giorno precedente quello dal quale ha effetto la presente legge risulti superiore all'importo della pensione e dell'eventuale annesso assegno di caroviveri spettanti in applicazione del precedente articolo 6, la differenza è conservata a titolo di assegno personale non riversibile, da riassorbire in occasione di successivi miglioramenti.

Art. 8.

La lettera *a*) dell'articolo 194, primo comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituita dalla seguente:

« *a*) per le qualifiche iniziali del personale delle navi traghetto, riservato a coloro che, alla data suddetta, abbiano prestato effettivo servizio a bordo delle navi traghetto, con contratto a tempo determinato stipulato con l'Azienda, per un periodo di almeno 300 giornate in due anni consecutivi dell'ultimo quinquennio ».

Il limite di età indicato nell'ultimo comma del medesimo articolo 194 viene elevato, ai fini della modifica di cui al precedente

primo comma, a 50 anni e deve essere posseduto alla data di entrata in vigore della legge 26 marzo 1958, n. 425.

All'articolo 194 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è aggiunto il seguente comma:

« Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo viene collocato a riposo di ufficio al compimento del limite di età di cui all'annessa tabella (allegato n. 15), salva la facoltà di cui al quarto comma dell'articolo 165. Al personale medesimo compete il trattamento di quiescenza purchè abbia compiuto almeno dieci anni di servizio utile per la pensione. In difetto di tale limite compete invece il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'articolo 21 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purchè abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo ».

Art. 9.

La lettera *a*) dell'articolo 213, primo comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituita dalla seguente:

« *a*) possedere i requisiti generali prescritti per l'ammissione nei ruoli ferroviari di cui all'articolo 3 della presente legge, salva l'applicazione del successivo articolo 5 della legge stessa, ad eccezione del limite di età che è elevato a 50 anni e deve essere posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge e degli altri requisiti che devono essere posseduti alla data di effettiva assunzione in servizio ».

L'ultimo comma dell'articolo 213 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo viene collocato a riposo di ufficio al compimento del limite di età di cui all'annessa tabella (allegato n. 15), salva la facoltà di cui al quarto comma dell'articolo 165. Al personale medesimo compete il trattamento di quiescenza purchè abbia compiuto almeno dieci anni di servizio utile per la pensione. In difetto di tale limite compete invece il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'articolo 21 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purchè abbia prestato almeno un anno intero di effettivo servizio ».

Art. 10.

I numeri 3) e 4) dell'articolo 13 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:

« 3) il programma degli esami quando il concorso si svolga per soli esami o per titoli ed esami;

4) ogni altra notizia utile per informare gli aspiranti circa le condizioni di ammissione e le cause di esclusione dal concorso, le preferenze ed i benefici a particolari categorie, i termini e le modalità per la presentazione dei documenti, le sanzioni per le false indicazioni previste nella lettera *e*) dell'articolo 159, la presentazione di titoli facoltativi, sia per i concorsi per titoli ed esami, sia per i concorsi per soli titoli, i criteri e le modalità per la valutazione delle prove di esame ».

I termini di sei mesi e di un anno indicati nel terzo comma del medesimo articolo 13 sono rispettivamente aumentati ad un anno e a due anni.

Art. 11.

All'ultimo comma dell'articolo 86 della legge 26 marzo 1958, n. 425, aggiungere quanto segue:

« In caso di concessione di tale riposo compensativo, al predetto personale viene corrisposta la differenza fra la misura del compenso per lavoro straordinario festivo e quella per lavoro straordinario feriale ».

Art. 12.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno banditi per una sola volta concorsi speciali per le qualifiche iniziali del personale delle navi traghetto, riservati a coloro che risultino aver prestato effettivo servizio a bordo del-

le navi traghetto, con contratto a tempo determinato stipulato con l'Azienda, per un periodo di almeno 300 giornate in due anni consecutivi nell'ultimo quinquennio precedente la data dei bandi di concorso.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma è prescritto il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, ed è fatta salva l'applicazione dell'articolo 5 della legge medesima.

Il limite massimo di età, previsto dall'articolo 3 di cui al precedente secondo comma, è elevato a 50 anni e non deve essere superato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale, inquadrato ai sensi del presente articolo nei limiti dei posti disponibili al termine delle procedure di cui al precedente primo comma, viene collocato a riposo d'ufficio al compimento del limite di età di cui alla tabella (allegato n. 15) annessa alla legge 26 marzo 1958, n. 425, salva la facoltà di cui al quarto comma dell'articolo 165 della legge medesima.

Al personale medesimo, in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, compete la pensione con le norme di cui al testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni purchè abbia compiuto almeno 10 anni di servizio utile, in difetto di che compete il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'articolo 21 del citato testo unico, purchè abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.

Art. 13.

Gli organici del personale delle navi traghetto sono stabiliti dall'unita tabella (Allegato A).

Art. 14.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno banditi per una sola volta concorsi speciali per le qualifiche di aiuto applicato e aiuto applicato stenodattilografo, riservati a coloro che alla suddetta data prestino la loro opera a favore dell'Azienda in mansioni di dattilografia o alle macchine perforatrici e che nell'ultimo triennio l'abbiano prestata, anche se in modo saltuario, per almeno 360 giorni.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma, è prescritto il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, ad eccezione del limite massimo di età dal quale si prescinde, ed è fatta salva l'applicazione dell'articolo 5 della legge medesima.

Il personale di cui al primo comma viene inquadrato nei limiti dei posti disponibili al termine delle procedure di cui al precedente comma; il rimanente viene gradualmente inquadrato al formarsi di nuove disponibilità di posti fino ad esaurimento delle graduatorie.

Coloro che non si sottopongono alla selezione del concorso o non la superano sono immediatamente esonerati da ogni incarico. Sono altresì esonerati coloro che non risultano in possesso dei requisiti di cui al precedente secondo comma.

Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo viene collocato a riposo d'ufficio al compimento del limite di età di cui alla tabella (allegato 15), annessa alla legge 26 marzo 1958, n. 425. Al personale medesimo, in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, compete la pensione con le norme di cui al testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purchè abbia compiuto almeno 10 anni di servizio utile, in difetto di che compete il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'articolo 21 del citato testo unico, purchè abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.

Il personale inquadrato a ruolo ai sensi del presente articolo, che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge abbia superato il 50° anno di età, anzichè essere iscritto al Fondo pensioni e sussidi per il personale fer-

roviario, di cui al citato testo unico, è assicurato per l'invalidità, vecchiaia e superstiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale in base al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il primo comma dell'articolo era stato approvato dal Senato nel seguente testo:

« Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno banditi per una sola volta concorsi speciali per le qualifiche di aiuto applicato e aiuto applicato stenodattilografo, riservati a coloro che nell'anno precedente alla suddetta data risultino aver prestato la loro opera saltuaria o continuativa a favore dell'Azienda in mansioni di dattilografia o alle macchine perforatrici ».

F L O R E N A . Come già ho annunciato in sede di discussione generale presento, in relazione alla modifica introdotta dalla Camera al primo comma dell'articolo 14, il seguente ordine del giorno, al quale si associano i senatori Crollalanza, Focaccia, Vaccaro, Genco e Restagno:

« Il Senato, nell'approvare la modificazione apportata dalla Camera dei deputati al disegno di legge n. 2249-*B*, invita il Governo a mantenere in servizio le vedove ed orfane di ferrovieri che pur essendo state assunte nell'anno precedente a quello di entrata in vigore della legge non possono partecipare ai concorsi in essa previsti per non aver maturato il periodo di servizio minimo di 360 giorni nell'ultimo triennio ».

R E S T A G N O , *relatore*. Sono favorevole all'ordine del giorno.

G A I A N I . Nonostante la norma restrittiva introdotta in questo articolo dalla Camera dei deputati ritengo che, data l'attesa che questo provvedimento ha suscitata in tanti ferrovieri, sia nostro dovere approvarlo.

B A R D E L L I N I . A nome dei senatori del mio Gruppo politico, dichiaro che anche noi voteremo a favore di questa modifica all'articolo 14, pur manifestando le nostre riserve sul fatto che la 1ª Commissione della Camera abbia condizionato il suo parere favorevole all'accettazione di questa norma più restrittiva rispetto all'originario testo dell'articolo 14.

Dichiaro, inoltre, che siamo favorevoli ad accettare l'ordine del giorno presentato dal senatore Florena, al quale ci associamo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Florena, accettato dal Governo e dal relatore.

(*È approvato*).

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 14 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 14 nel testo modificato.

(*È approvato*).

Art. 15.

Il personale straordinario di cui all'articolo 202 della legge 26 marzo 1958, n. 425, viene sistemato a ruolo nelle qualifiche da esso rivestite di cui al primo comma del medesimo articolo 202, con decorrenza giuridica dalla data di effetto della presente legge e con sola valutazione al fine del giudizio di non demeritevole di cui alla legge 30 dicembre 1952, n. 1844, del servizio non di ruolo prestato a partire dal 1° gennaio 1953.

Il personale non di ruolo proveniente dalla soppressa Gestione raggruppamenti autocarri in applicazione della legge 16 novembre 1957, n. 1122, viene sistemato a ruolo al compimento di metà del periodo stabilito dal secondo comma dell'articolo 5 della suddetta legge. La decorrenza retroattiva della nomina ha valore ai soli effetti giuridici.

Art. 16.

All'articolo 211 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono soppresse le seguenti parole:

« ...e che presta la propria opera nei servizi stessi alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Art. 17.

In deroga all'articolo 4 della legge 26 marzo 1958, n. 425, l'assunzione di personale prevista dagli articoli 211, 212, 213 e 214 della legge suddetta, viene estesa, con le stesse modalità di cui ai medesimi articoli e loro successive modificazioni, al personale femminile dipendente dalle imprese esercenti appalti di forniture di mano d'opera.

Art. 18.

Il beneficio previsto dal secondo comma dell'articolo 20 della legge 8 dicembre 1961, n. 1265, a favore del personale rivestito delle qualifiche di capo squadra della linea, operaio specializzato ed operaio qualificato di 1ª classe, è esteso, con le stesse modalità e la stessa decorrenza, ai dipendenti con qualifica di conduttore principale *ad personam*, guardiano *ad personam* e verificatore, nonchè ai dipendenti promossi alle qualifiche di commesso *ad personam* o di aiutante da quella di capo squadra manovali.

Art. 19.

Ai dipendenti rivestiti delle qualifiche di infermiere, capo treno, macchinista, operaio qualificato e sorvegliante della linea, i quali sono stati promossi a ruolo aperto rispettivamente alle qualifiche di infermiere di 1ª classe, capo treno di 1ª classe, macchinista di 1ª classe, operaio qualificato di 1ª classe e sorvegliante principale della linea con decorrenza 30 giugno 1961, in applicazione della legge 8 dicembre 1961, n. 1265, va computata, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio nelle nuove qualifiche, la maggiore anzianità da essi maturata nelle qualifiche di provenienza rispetto a quella prevista dalla citata legge per il conseguimento delle promozioni a ruolo aperto sopra indicato.

Art. 20.

Il personale proveniente dal soppresso Ministero dell'Africa italiana in servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che, in base all'articolo 7 della legge 9 luglio 1954, n. 431, ha optato per la conservazione del rapporto di impiego a contratto tipo, nonchè quello già in servizio presso gli enti dipendenti dai cessati governi coloniali, viene inquadrato, previo giudizio favorevole delle commissioni di avanzamento, nei ruoli organici dell'Azienda medesima in soprannumero, nelle qualifiche ferroviarie equiparate a quelle in atto rivestite, a seconda delle attribuzioni svolte, conservando la anzianità in esse maturata.

La decorrenza della sistemazione a ruolo di cui al precedente comma è la stessa da cui ha effetto la presente legge.

Allo stesso trattamento è ammesso il personale a contratto tipo o a contratto a tempo indeterminato che ha optato per la sistemazione nei ruoli ferroviari, per il quale l'inquadramento viene effettuato nella qualifica ferroviaria corrispondente a quella di provenienza rivestita all'atto della sistemazione nei ruoli suddetti.

L'inquadramento di cui ai precedenti commi si effettua a domanda degli interessati da presentare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il soprannumero viene assorbito con la cessazione dal servizio o con la nomina a qualifica superiore degli interessati.

Al personale che beneficia del provvedimento di cui ai precedenti commi, è attribuito lo stipendio in base alla qualifica ferroviaria assegnata e all'anzianità nella stessa con la decorrenza indicata al precedente secondo comma, anche ai soli fini della pensione per coloro che sono collocati a riposo d'ufficio dopo la decorrenza suddetta, esclusa ogni corresponsione di competenze già maturate e con riassorbimento di eventuale assegno personale in godimento.

Il personale di cui ai precedenti commi è ammesso a beneficiare delle disposizioni

transitorie di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, purchè in possesso di tutti i requisiti richiesti e con la stessa decorrenza, anche in soprannumero.

Il personale inquadrato a ruolo ai sensi del primo comma è iscritto al Fondo pensioni e all'Opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le trattenute versate in conto entrate-tesoro in base all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1090, sono accreditate al predetto fondo. Il servizio prestato dal 1° settembre 1954 alla data di entrata in vigore della presente legge è valutabile senza alcun onere ai fini della pensione ferroviaria. Per la valutazione dei servizi prestati anteriormente al 1° settembre 1954, si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1090.

Art. 21.

La presente legge ha effetto dal 1° ottobre 1961.

Art. 22.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con gli stanziamenti dei capitoli delle spese di personale e delle pensioni iscritti nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1962-63.

ALLEGATO *A*

TABELLA DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO

UFFICIALI DELLE NAVI TRAGHETTO

Coefficienti	*Qualifiche*	*Quantità*
402	Comandanti di 1ª classe	12
357	Comandanti	18
292	Ufficiali navali di 1ª classe	64
260	Ufficiali navali	
	TOTALE	94
402	Direttori di macchina di 1ª classe	12
357	Direttori di macchina	18
292	Ufficiali macchinisti di 1ª classe	64
260	Ufficiali macchinisti	
	TOTALE	94
	TOTALE UFFICIALI DELLE NAVI TRAGHETTO	188

PERSONALE ESECUTIVO DI COPERTA E DI MACCHINA DELLE NAVI TRAGHETTO

Coefficienti	*Qualifiche*	*Quantità*
	PERSONALE DI COPERTA:	
234	Primi nostromi	11
219	Secondi nostromi	26
184	Marinai scelti	486
180	Marinai	
	TOTALE	523
197	Carpentieri di 1ª classe	22
184	Carpentieri	
	TOTALE	22
	TOTALE PERSONALE DI COPERTA	545

PERSONALE DI MACCHINA:

234	Capi motoristi	29
219	Motoristi di 1ª classe	213
197	Motoristi	
163	Carbonai	88 (*a*)
	TOTALE	330
234	Capi elettricisti	29
219	Elettricisti di 1ª classe	83
197	Elettricisti	
	TOTALE	112
	TOTALE PERSONALE DI MACCHINA	442
	TOTALE PERSONALE ESECUTIVO DI COPERTA E DI MACCHINA DELLE NAVI TRAGHETTO	987

(*a*) Sono da considerare a carico di tale pianta anche i dipendenti rivestiti della qualifica di fuochista *ad personam*.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (2526) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale

G E N C O , *relatore*. Onorevoli senatori, l'importanza dell'argomento che stiamo per discutere mi obbligherebbe a fare una lunga e dettagliata relazione su questo disegno di legge; tuttavia, il ristretto tempo a nostra disposizione mi sconsiglia dal dilungarmi nell'esame di particolari aspetti del provvedimento.

Accennerò, pertanto, soltanto alle questioni più importanti, dichiarando fin d'ora che non presenterò alcun emendamento al testo pervenutoci dalla Camera, anche se farò presente qualche mia riserva relativamente ad alcune sue norme.

È indubbio che l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che gestisce linee urbane, interurbane e internazionali, ha, per sua natura, un'attività di controllo sulle aziende concessionarie. Le funzioni che essa svolge sono di carattere industriale e si sono enormemente accresciute nel corso dell'ultimo decennio; tuttavia, in contrapposto agli aumentati compiti dell'Azienda telefonica di Stato e alle moltiplicate possibilità tecniche che hanno sviluppato enormemente l'Azienda stessa, la costituzione amministrativa e l'organizzazione interna dei suoi uffici è rimasta ancora quella stabilita dalla legge istitutiva del 1925.

Per condensare in breve tempo la mia relazione e, soprattutto, per far constatare agli onorevoli senatori i progressi compiuti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici dalla data della sua costituzione — 14 giugno 1925 — ad oggi, desidero riportare alcune cifre chiarificatrici.

Nel 1925 la rete telefonica era costituita da 36 circuiti attivi con 4 stazioni amplificatrici per complessivi 38.640 chilometri di circuito, e le unità telefoniche di conversazione interurbane ed internazonali ammon-

tavano appena a 4 milioni e 636 mila unità annue.

Attualmente, la rete telefonica italiana comprende 150 stazioni amplificatrici e dispone di 2 milioni e 200 mila chilometri di circuito con un complesso di 38 milioni di unità di conversazione annue.

Dalle cifre enunciate risulta chiaro, pertanto, come l'attività dell'Azienda di Stato sia, dal 1925 ad oggi, addirittura quasi decuplicata.

Il presente disegno di legge fu presentato al Parlamento dal compianto ministro Spallino nel febbraio del 1962 e da quell'epoca è rimasto giacente presso la Camera dei deputati che lo ha approvato, finalmente, nella seduta del 25 gennaio 1963.

Il provvedimento, pertanto, è arrivato a noi in questo scorcio di legislatura, il che ci ha messo nelle condizioni di esaminarlo non dico frettolosamente, ma certo non con la debita ponderazione.

È evidente che, avendo il Parlamento approvato, in questa legislatura, la famosa legge n. 119 per il personale delle poste e dei telegrafi, è necessario che ci si occupi anche del personale dei telefoni assunto con contratto a termine, che non ha alcuna sistemazione nè possibilità di inquadramento. Ecco quindi la necessità di questo disegno di legge, che si propone appunto di raggiungere questi fini: consentire una disciplina razionale degli uffici centrali e periferici con decentramento di funzioni, in modo che siano determinate attribuzioni e responsabilità per il personale preposto per ciascuno incarico; adeguare i ruoli organici alle accresciute responsabilità, valutate con criteri di un certo rigore, per evitare l'elefantiasi e per conservare a questa Azienda di carattere industriale le qualità di snellezza proprie di tutte le aziende industriali; istituire ruoli separati per specifiche mansioni; riordinare le carriere ausiliarie, alle quali appartengono, tra l'altro, i fattorini e gli agenti tecnici. Naturalmente a questo personale ausiliario viene data, progredendo nella carriera, anche la possibilità di sorvegliare le accettazioni telefoniche e la custodia degli immobili dell'Amministrazione.

Vorrei, ora, far presente che nel disegno di legge presentato dal Governo alla Camera dei deputati erano previsti un direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e 6 direttori centrali, tutti, senza distinzione, con coefficiente 900, senza che fosse specificato quanti dovessero essere i direttori della carriera amministrativa. La Camera dei deputati, invece, ha apportato una modificazione, lasciando nella tabella *A* il solo direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e immettendo 4 direttori centrali nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo e 4 direttori centrali nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico. Ora, dal momento che nel disegno di legge originario erano previsti 150 posti nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo e 200 posti nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico, sarebbe stato logico che, dei posti di direttore centrale, 3 fossero dati al personale amministrativo e almeno 4 al personale tecnico. Mi sembra, infatti, che, dal momento che si tratta di un'Azienda a carattere tecnico, il fatto di equiparare il numero dei posti dei direttori della carriera tecnica a quello dei direttori della carriera amministrativa, corrisponda ad una mortificazione per la carriera degli ingegneri.

La situazione non è sostanzialmente mutata nel testo modificato dalla Camera dei deputati. Infatti è chiaro che, dal momento che il numero dei posti del ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo, nel nuovo testo, è di 176 unità e quello del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico è di 206 unità, anche al vertice avrebbe dovuto essere conservata questa proporzione, dando, per lo meno, 4 direttori al secondo ruolo e 3 al primo.

Noi, comunque, non possiamo apportare, per le note ragioni, alcun emendamento al provvedimento in esame, ma ci auguriamo che, in un secondo tempo, l'Amministrazione provveda in merito.

Vorrei, poi, dare una piccola delucidazione in merito all'articolo 4, affinchè nessuno possa pensare che si è usato un criterio

di rigore nei confronti del personale di sesso femminile. Il primo comma di questo articolo, infatti, stabilisce che: « L'assunzione di personale femminile non è ammessa nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche ». Bisogna, a tal fine, tener presente che questo personale, oltre alle mansioni di custodia ed esercizio delle officine telefoniche e delle telestazioni, ha l'incarico di seguire l'andamento delle linee, attaccando i fili quando si sono spezzati. Si tratta quindi di un lavoro che comporta delle marce di chilometri e chilometri in zone anche montane o disagiate.

Vorrei, per finire, fare un'ultima osservazione. Noi ci occuperemo, tra poco, in sede referente, del personale degli uffici locali postali, il cui personale direttivo è stato diviso in due categorie e i direttori fanno parte della carriera direttiva: invece, nel caso in esame, i direttori telefonici fanno parte della carriera di concetto. Si tratta, comunque, di una questione della quale si parlerà in avvenire ma è chiaro che i direttori degli uffici interurbani svolgono funzioni proprie, caratteristiche della carriera direttiva.

La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in esame. Quindi, non volendo infastidirvi con la lettura dei vari quadri organici, mi limiterò a far presente che il provvedimento è vivamente atteso dalla categoria interessata e costituisce un riconoscimento del gravoso lavoro quotidiano che il personale in questione compie al servizio della collettività nazionale. Vi posso assicurare, infatti, che, soprattutto per il personale di sesso femminile costretto a stare per ore ed ore nelle sale di commutazione, si tratta di un lavoro massacrante.

Pregherei, pertanto, gli onorevoli colleghi di non presentare, per ovvie ragioni di tempo, emendamenti di sorta, e di approvare senz'altro il provvedimento in esame.

C R O L L A L A N Z A . È chiaro che il disegno di legge, illustrato con estrema chiarezza, seppure sinteticamente, dal relatore, è grandemente atteso dalle categorie interessate e, pertanto, sarei dell'avviso di passare subito alla sua approvazione.

O T T O L E N G H I . Mi associo alla proposta del senatore Crollalanza, ma vorrei sottolineare, inoltre, che la nostra approvazione è dovuta non soltanto al fatto che vi e una particolare ristrettezza di tempo, ma anche alla considerazione che il provvedimento risponde, a nostro avviso, a quei criteri di massima ai quali è stata sempre ispirata la nostra azione. Non si tratta, pertanto, di un'approvazione compiacente, *pro forma,* dovuta all'urgenza determinata dalla fine dei nostri lavori; si tratta di un'approvazione consapevole. Sappiamo benissimo che se volessimo apportare degli emendamenti tutti potremmo farlo, poichè non vi è nulla di perfetto in questo mondo, e quindi nessun disegno di legge può incontrare l'approvazione di tutti e di ciascuno.

E chiaro che ognuno di noi potrebbe avere delle aspirazioni, dei desideri, delle proposte da fare, ma il fatto che queste proposte non vengano fatte e che questi desideri non vengano avanzati non e dovuto all'urgenza particolare del momento, ma alla considerazione che sarebbe inutile aprire una lunga discussione quando sappiamo che il provvedimento sostanzialmente è buono e valido e vivamente atteso dalla categoria interessata. Del resto, è bene tenere presente che non si tratta che di un'integrazione alla famosa legge n. 119, poichè con il provvedimento in esame si vuol parificare lo stato giuridico del personale dipendente dalle aziende telefoniche a quello che è stato stabilito per i postelegrafonici con la legge suddetta. Basta questo a dimostrare che ogni discussione sarebbe superflua.

Voglio, quindi ,dichiarare, che per parte nostra, ci asterremo da qualsiasi proposta di emendamento e siamo pronti ad approvare il provvedimento nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

G A I A N I . Noi approveremo il disegno di legge in esame, poichè esso, anche se non può venire incontro a tutte le aspettative e a

tutti i desideri del personale, è in grado di soddisfare le principali esigenze dei telefonici, tant'è vero che siamo stati tutti sollecitati per una pronta approvazione del provvedimento.

Per quanto, poi, riguarda i rapporti tra personale tecnico e personale amministrativo, dal momento che non è la prima volta che viene fatto un apprezzamento del genere di quello avanzato al senatore Genco, vorrei fare solo un'osservazione. Non credo, infatti, che il personale tecnico, anche se si tratta di un'Azienda tecnica, debba sentirsi mortificato per il fatto che nella ripartizione dei compiti direttivi, in quella che è pur sempre un'Amministrazione dello Stato, il numero dei direttori tecnici corrisponde a quello dei direttori amministrativi. Nessuno vuole togliere dei meriti ai tecnici, ma se in un'Azienda sono necessarie entrambe le funzioni ed entrambe le categorie, nessuno deve sentirsi umiliato.

G E N C O , *relatore*. Avevo fatto presente che nel disegno di legge presentato dal Governo vi erano 150 unità di personale direttivo amministrativo e 200 unità di personale direttivo tecnico. È chiaro, pertanto, che tale proporzione doveva manifestarsi anche al vertice e che si dovevano avere, ad esempio, 3 direttori amministrativi e 4 tecnici. La Camera dei deputati, poi, ha modificato la proporzione, portando a 176 unità il personale direttivo amministrativo e a 206 unità il personale direttivo tecnico. C'è sempre, pertanto, una sproporzione che avrebbe dovuto manifestarsi anche al vertice. Comunque, la mia era una semplice osservazione, poichè ho già dichiarato che non chiedo alcuna modifica.

G A I A N I . Io volevo soltanto accennare alla questione di principio, indipendente dal modo in cui sono ripartiti i direttori generali in questa azienda, dal momento che già parecchie volte un'osservazione di tal genere è stata fatta in questa sede. Ripeto che, a mio avviso, quando sia il personale tecnico che il personale amministrativo è necessario in un'Azienda, mi sembra che non vi debba essere mortificazione nè da una parte nè dall'altra, poichè gli uni e gli altri sono posti sullo stesso piano per l'utilità dell'Azienda stessa. È chiaro, che un'Azienda di questo genere ha bisogno, evidentemente, di ingegneri, quindi di tecnici, ma anche di amministratori.

V A C C A R O . Nei confronti del disegno di legge in esame nutro le stesse perplessità manifestate dal relatore; tuttavia dichiaro di approvarlo senz'altro, poichè costituisce un passo avanti rispetto alla situazione attuale, soprattutto a favore degli impiegati e dei funzionari.

R E S T A G N O . Ritengo sia molto opportuno approvare il disegno di legge in esame, che è molto atteso da una categoria così importante, la quale opera per far funzionare un servizio basilare per il Paese. Le manchevolezze sono insite in tutte le leggi e, comunque, in questo caso sono relative, in quanto potranno sempre essere corrette: noi intanto avremo dato una prova di buona volontà nei confronti di questa categoria.

Per quanto riguarda la questione dei direttori tecnici e amministrativi, aderisco alle osservazioni fatte dal senatore Genco, poichè in un'azienda di questo genere i tecnici sono di un'importanza capitale.

È però certo che i servizi dell'Azienda telefonica di Stato interessano milioni di cittadini, per cui anche l'aspetto amministrativo del problema riveste una grande importanza e si riflette anche in certi dissensi che vanno trascinandosi da tempo tra l'Azienda telefonica di Stato e le aziende telefoniche dell'I.R.I., favorendo l'insufficienza dei servizi, specie nel settore della selettività.

Ritengo che sia bene approvare questo disegno di legge nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento, ma, nello stesso tempo, penso che dovremmo profittare dell'occasione per esprimere al Governo il voto che, finalmente, vengano superate quelle difficoltà che hanno arrestato l'ulteriore sviluppo dell'Azienda telefonica.

A questo proposito, desidero ricordare — e mi scuso per questa parentesi — che da ben tre anni si sarebbero dovuti realizzare gli impianti di teleselezione nella regione laziale, ma tutto è ancora fermo per il disaccordo esistente tra l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e le altre Aziende a partecipazione statale.

Mi auguro che il Governo voglia prendere in seria considerazione le osservazioni fatte e, per parte mia, ripeto che voterò a favore di questo provvedimento.

F O C A C C I A . Concordo sulle dichiarazioni dell'onorevole relatore e del senatore Gaiani e desidero, a mia volta, far presente al Sottosegretario Mazza che bisognerebbe migliorare la situazione del personale tecnico in seno alle Amministrazioni statali, impiegandolo meglio e remunerandolo in maniera adeguata al lavoro che svolge.

Colgo, inoltre, l'occasione per raccomandare al Governo che almeno il direttore dell'Azienda telefonica di Stato sia un tecnico e non una persona specializzata solo in campo amministrativo, come avviene per un'altra Amministrazione autonoma.

P R E S I D E N T E . Informo la Commissione che, sul disegno di legge in esame, la 5ª Commissione ha comunicato questa mattina di non aver nulla da osservare per la parte di sua competenza.

Ritengo, tuttavia, che questo parere favorevole non sia sufficiente per permetterci di procedere all'approvazione del disegno di legge in quanto, come ho già comunicato in precedenti sedute, i Ministri del tesoro e della riforma burocratica hanno chiesto di essere interpellati — per aver modo di far conoscere alla Commissione il loro giudizio — su tutti i disegni di legge che importino nuovi oneri finanziari o che riguardino la carriera del personale dipendente dallo Stato.

Io stesso ritenevo che tale richieste riguardassero soltanto i disegni di legge d'iniziativa parlamentare e non anche quelli governativi, in quanto su questi ultimi si presuppone l'accordo tra i vari Ministeri: ma pare che questa non sia l'interpretazione esatta.

Infatti, tra il momento della presentazione e l'approvazione da parte del Parlamento, il testo dei disegni di legge può subire modifiche anche notevoli.

Prospetto, pertanto, alla Commissione l'opportunità di rinviare alla prossima seduta l'approvazione di questo provvedimento per aver modo di conoscere il parere dei Ministri interessati.

A proposito del parere della Commissione finanze e tesoro, mi sono messo in contatto con il suo Vice Presidente, senatore Spagnolli, il quale mi ha dichiarato di aver cercato, finora inutilmente, di mettersi in contatto con il ministro Tremelloni. Il senatore Spagnolli mi ha però detto che il Ministro delle poste onorevole Russo gli ha formalmente assicurato che il disegno di legge in esame ha il pieno consenso del Ministro del tesoro.

Il Sottosegretario per le poste onorevole Mazza, qui presente, potrebbe forse fornire alla Commissione più precise assicurazioni in proposito, con riferimento anche al Ministro della riforma burocratica.

G E N C O , *relatore*. Evidentemente, la richiesta del ministro Medici non può che riferirsi a disegni di legge presentati al Parlamento in queste ultime settimane e non credo che riguardi questo provvedimento il quale è stato approvato dalla Camera nella seduta del 25 gennaio 1963, cioè prima ancora che il ministro Medici avanzasse la sua richiesta. Oltre a ciò, bisogna tener presente che il presente provvedimento e stato presentato alla Camera fin dal 2 febbraio dello scorso anno.

Il disegno di legge, per essere stato presentato al Parlamento dal ministro Spallino, deve aver avuto l'approvazione del Consiglio dei ministri e quindi anche il consenso del Tesoro. Per questa ragione ritengo che, pur apprezzando le preoccupazioni del Ministro della riforma burocratica, dovremmo approvare oggi stesso questo provvedimento già più volte rinviato in attesa del parere della 5ª Commissione, alla quale era

sembrato in un primo momento che non vi fosse il pieno accordo tra i Ministri interessati. Viceversa, dopo alcuni giorni di colloqui, di trattative e di interventi di vari Ministri, la Commissione finanze e tesoro è giunta, nella tarda serata di ieri, ad una conclusione favorevole al provvedimento, concordata anche con il Tesoro.

D'altra parte, sarebbe veramente strano che un Ministro, che ha dato la sua adesione al provvedimento il giorno 25 gennaio 1963 alla Camera, la ritiri ora, a così poca distanza di tempo!

Invito ancora una volta la Commissione a voler procedere all'approvazione immediata del provvedimento che, qualora non venisse varato, darebbe luogo a situazioni spiacevoli per l'attesa che ha suscitato negli interessati.

R E S T A G N O . Sono del parere che la Commissione finanze e tesoro non può aver espresso il suo parere senza aver prima sentito tutti i Ministri interessati alla questione.

P R E S I D E N T E . Quello che dice il senatore Genco è apprezzabile e nessuno lo contesta; però vorrei ricordare il provvedimento sulla laguna di Venezia recentemente respinto dal Presidente della Repubblica per mancanza di copertura, benchè avesse avuto parere favorevole da parte della Commissione finanze e tesoro. Penso, del resto, che approvare il provvedimento in esame oggi o mercoledì prossimo sia la stessa cosa. Pertanto, rinviando l'approvazione definitiva alla prossima seduta, avremo tutto il tempo di conoscere direttamente il parere dei Ministri del tesoro e della riforma burocratica.

O T T O L E N G H I . Mi associo pienamente alle osservazioni, esattissime per quanto riguarda la cronologia degli avvenimenti, fatte dal senatore Genco, poichè è verissimo che il disegno di legge in esame è stato presentato dal Ministro delle poste e telecomunicazioni di concerto col Ministro del tesoro, in un'epoca insospettabile, se sospetta può chiamarsi quella attuale per l'imminenza della chiusura dei nostri lavori.

Vorrei, comunque, far osservare che personalmente apprezzo gli sforzi fatti dal Ministro del tesoro e dal Ministro per la riforma della pubblica amministrazione e sono pronto a inchinarmi con deferenza alle loro raccomandazioni, facendo, però, rilevare che si tratta, appunto, di raccomandazioni di ordine interno. Dal punto di vista giuridico costituzionale, infatti, non posso ammettere nessuna interferenza del potere esecutivo su quello legislativo, poichè ritengo che quest'ultimo debba essere assolutamente libero nelle sue decisioni. È ovvio che vi possa essere un accordo di cortesia con i Ministri (e non saremo certamente noi a negare un gesto di deferenza verso uno o più rappresentanti del Governo) ma non possiamo ammettere che il Parlamento debba essere esautorato o paralizzato nella sua attività da un'interferenza specifica, anche se garbata, del potere esecutivo. Purtroppo io sono vecchio e sono stato educato con i principi giuridici di altri tempi; e ricordo a me stesso che nel diritto pubblico abbiamo imparato che cosa sia stato il Parlamento nella sua genesi storica, e quali siano i suoi poteri nei confronti dell'esecutivo. Quindi, dal momento che il Senato è stato investito dell'esame del disegno di legge e dal momento che vi è un responsabile parere della Commissione finanze e tesoro, la quale ha anche avuto, sia pure indirettamente, l'adesione del Ministero del tesoro, ritengo del tutto inopportuno rinviare l'approvazione del provvedimento.

V A C C A R O . Mi sembra che vi sia nel nostro regolamento un articolo, in base al quale il Governo può chiedere, in ogni stadio della discussione, il rinvio del provvedimento in Assemblea. In questo caso, pertanto, non subiremmo nessuna prepotenza e, se così è, dichiaro di aderire alla proposta del Presidente, tendente a rinviare l'approvazione definitiva del provvedimento alla prossima settimana.

F L O R E N A . Pur apprezzando le preoccupazioni e gli scrupoli dell'onorevole Presidente, vorrei far rilevare che il travaglio che si è determinato in questi giorni nella Commissione finanze e tesoro prima di arrivare al parere favorevole su questo progetto, ci può rendere assolutamente tranquilli sul fatto che non è possibile fare un paragone tra il disegno di legge in esame e il provvedimento sulla laguna veneta, al quale accennava il Presidente.

In secondo luogo, vorrei insistere sul fatto che il disegno di legge in esame è una integrazione di un provvedimento già approvato per la parte che si riferisce all'Amministrazione delle poste, del quale costituisce un completamento. Non vedo, quindi, quale preoccupazione si possa avere, e propongo di approvare senz'altro il provvedimento nella seduta odierna.

M A Z Z A , *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* Nella mia qualità di modestissimo rappresentante del Governo sono molto rispettoso della proposta avanzata dal Presidente Romano e della sovranità delle decisioni della Commissione, per cui mi rimetto alla scelta che essa vorrà fare.

Tuttavia, ritengo che mi incomba l'obblibligo di fare una breve storia di questo disegno di legge, cominciando da quando fu presentato alla Camera dei deputati nel febbraio 1962 e giungendo fino ad oggi.

Prima di essere portato in discussione davanti al Parlamento, questo provvedimeno ottenne l'approvazione da parte di tutti i Ministeri interessati, ivi compreso quello del Tesoro, e non provocò alcuna riserva anche perchè al suo finanziamento la Azienda telefonica provvederà con i propri fondi.

Venne anche stabilita una cifra di massima che non si sarebbe dovuta superare; tanto è vero che, nel parere emesso dalla Commissione del bilancio della Camera, si dice che la Commissione sarebbe favorevole all'approvazione del provvedimento purchè esso sia contenuto nei limiti di finanziamento di lire 4 miliardi e mezzo. A questo riguardo, posso assicurare gli onorevoli senatori che la spesa prevista è notevolmente al di sotto di tale cifra.

Come a tutti è noto, questo disegno di legge — non che io voglia attribuire ad esso un potere jettatorio — ha subito, dopo la sua presentazione, il riesame da parte di altri due Ministri delle poste, in quanto, predisposto inizialmente dal ministro Spallino, fu successivamente riveduto dal ministro Corbellini ed ora dal ministro Russo, dal quale mi deriva oggi la delega a chiedere alla Commissione l'approvazione del disegno di legge stesso; non prima di aver ringraziato tutti gli onorevoli senatori — sia personalmente che a nome dell'Amministrazione — per la sensibilità e la competenza dimostrata nell'affrontare questo problema.

Per quanto riguarda le osservazioni fatte da alcuni commissari desidero rilevare, rivolgendomi in particolare al senatore Focaccia, che fino ad oggi il direttore dell'Azienda telefonica è sempre stato un tecnico e noi, modesti servitori dello Stato, non sapremmo concepire una situazione diversa da questa.

Per quel che concerne la distribuzione delle direzioni devo dire che, alla Camera, ci siamo trovati di fronte ad una preclusione da parte della 1ª Commissione (affari costituzionali) la quale ha richiesto che fossero enunciate in modo preciso le competenze delle direzioni. Pertanto, nell'articolo 39 del provvedimento — che, ripeto, è stato formulato su richiesta della 1ª Commissione della Camera — si sono enumerate le direzioni che, sulla base delle loro competenze, sono state stabilite in quattro amministrative e quattro tecniche.

La competente Commissione della Camera, nell'approvare questo provvedimento, ha aderito alla richiesta suddetta perchè ha anch'essa ritenuto che non fosse opportuno rendere intercambiabili le responsabilità del personale amministrativo e di quello tecnico.

Sono io il primo a riconoscere che tutte le Amministrazioni dello Stato — e, in modo particolare, quella delle poste e telecomunicazioni — hanno bisogno di tecnici di valo-

re: per quel che riguarda l'Azienda telefonica di Stato, posso assicurare la Commissione che stiamo facendo il possibile per ottenere che il personale tecnico di valore rimanga vincolato ad essa attraverso il riconoscimento di indennità a suo favore, di promozioni, e via dicendo.

Desidero a questo punto rispondere ad una osservazione fatta dall'onorevole relatore — cui del resto va tutto il mio ringraziamento per l'esposizione fatta del provvedimento — per quel pizzico di spirito di corpo della Camera dei deputati che è rimasto dentro di me.

Devo, infatti, far osservare al senatore Genco che il presente provvedimento non ha dormito, come egli ha sostenuto, il lungo sonno di Aligi alla Camera perchè io stesso ebbi l'onore di far parte del Comitato che, per lunghi mesi, discusse il problema.

Devo ammettere che il provvedimento è stato a lungo rimbalzato — come in una partita di ping pong — tra le Commissioni bilancio, affari costituzionali e trasporti, senza contare il fatto che ha dovuto superare varie difficoltà anche da parte governativa; tuttavia, allo stato dei fatti, ogni controversia è stata superata con la emissione del parere favorevole della Commissione bilancio della Camera, cui aggiungo ancora una volta la mia dichiarazione, che questo provvedimento non prevede alcun onere superiore alla normale previsione di spesa da parte dell'Azienda telefonica.

Ritengo che le mie risposte ai vari senatori intervenuti nella discussione, anche se sommarie, abbiano potuto soddisfare tutti. Desidero ancora dire qualche parola a proposito delle osservazioni fatte dal senatore Restagno circa i ritardi nel perfezionamento dell'organizzazione dell'Azienda telefonica di Stato.

La verità è che ci si è trovati di fronte ad enormi difficoltà di ordine tecnico che hanno imposto di procedere lentamente e per tappe successive. L'Azienda telefonica, infatti, si trova nelle condizioni di non poter ampliare e perfezionare i suoi impianti senza fermare, nel contempo, una parte dei suoi servizi. Questo fatto complica terribilmente le cose perchè arrestando i servizi, la situazione della rete telefonica, già grave, diventerebbe gravissima.

C'è, infatti, una richiesta abnorme, addirittura patologica di nuovi numeri e di nuove unità telefoniche; il fatto è che, ad ogni minimo perfezionamento messo in opera dall'Azienda, corrisponde un desiderio sempre maggiore negli utenti di avere servizi più ampi e perfezionati, di modo che bisogna sempre ricominciare da capo con gli ampliamenti tecnici.

Concludendo, mi rimetto alle decisioni della Commissione, esprimendo ancora una volta, per quel che mi riguarda, parere favorevole a questo provvedimento.

G E N C O , *relatore*. Credo di aver spiegato a sufficienza che il parere della Commissione finanze e tesoro è giunto ieri sera a tarda ora, dopo che erano stati chiariti alla presenza di tutti i Ministri interessati, compreso il ministro Medici, tutti i problemi relativi al provvedimento in esame.

V A C C A R O . Mi sembra che, dopo le dichiarazioni fatte dal Governo, e dopo le assicurazioni avute dal relatore, possiamo approvare con tranquillità il disegno di legge al nostro esame.

C R O L L A L A N Z A . Dopo le dichiarazioni del Governo, precise, categoriche e chiare, e dopo il parere della 5ª Commissione, che è la custode del rispetto delle norme della Costituzione ai fini dell'articolo 81, mi pare che non possa sussistere alcun motivo di preoccupazione. Del resto, mi associo completamente alla osservazioni fatte dal senatore Ottolenghi, poichè il Parlamento nella sua sovranità non può essere sopraffatto dalle raccomandazioni o dalle preghiere del potere esecutivo.

M A Z Z A , *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Sono perfettamente d'accordo.

D E U N T E R R I C H T E R . A mio avviso la Commissione, pur prendendo atto

delle osservazioni dell'onorevole Presidente, può decidere di non rinviare l'approvazione del provvedimento a mercoledì prossimo, dal momento che l'*iter* è regolamentare e che il rappresentante del Governo è venuto qui a dirci che il Governo stesso desidera che il disegno di legge venga approvato il più presto possibile.

P R E S I D E N T E . Mi rimetto alla decisione della Commissione, pur facendo presente che mantengo le riserve fatte.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

TITOLO I.

STATO GIURIDICO

Art. 1.

(*Limite massimo di età*).

L'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

« Il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla carriera esecutiva degli ufficiali telefonici è stabilito in anni ventitrè per gli aspiranti di sesso femminile e in anni trenta per quelli di sesso maschile.

Per l'accesso alla carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche il suddetto limite è fissato in anni trenta ».

(*È approvato*).

Art. 2.

(*Corsi pratici di istruzione*).

Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

« Possono essere ammessi ai corsi predetti gli aspiranti di sesso femminile che abbiano una età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni venti e gli aspiranti di sesso maschile d'età compresa tra gli anni diciotto e gli anni venticinque ».

Il quarto comma dell'articolo 10 della suddetta legge n. 119 è abrogato.

(*È approvato*).

Art. 3.

(*Giudizi complessivi - Prolungamento del periodo normale per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio*).

Per ogni impiegato con qualifica inferiore a direttore centrale deve essere redatto annualmente un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di « ottimo », « distinto », « buono », « mediocre », « insufficiente ».

All'impiegato, al quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura, non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a « buono ».

Nei riguardi del personale che abbia riportato i giudizi complessivi di « mediocre » o di « insufficiente » il periodo normale per l'attribuzione del prossimo aumento periodico di stipendio è prolungato, rispettivamente, per un anno o per tre anni a decorrere dalla data da cui verrebbe a maturare il primo aumento successivo alla scadenza dell'anno cui si riferisce l'uno o l'altro giudizio complessivo.

(*È approvato*).

Art. 4.

(*Assunzione di personale femminile*).

L' assunzione di personale femminile non è ammessa nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche.

Le assunzioni nella carriera esecutiva degli ufficiali telefonici sono riservate, in misura non superiore al 90 per cento dei posti in organico, al personale femminile.

(*È approvato*).

Art. 5.

(*Valutazione del servizio di commutazione*).

Il primo comma dell'articolo 44 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

« I periodi di servizio prestati alla commutazione telefonica in qualità di operatore, di assistente o di capo turno da parte del personale femminile dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono maggiorati, in ragione di un terzo della loro durata, ai fini del trattamento di quiescenza. La maggiorazione opera come servizio effettivo a tutti gli effetti, ivi compreso il raggiungimento dell'anzianità prescritta per il diritto a pensione ».

(*È approvato*).

Art. 6.

(*Estensione del riscatto di taluni servizi postelegrafonici*).

Le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1961 , n. 1406, si applicano anche al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(*È approvato*).

Art. 7.

(*Ufficiali telefonici fisicamente non idonei alla commutazione*).

Gli ufficiali telefonici riconosciuti fisicamente inidonei al servizio di commutazione per infortunio dovuto a causa di servizio o per malattia professionale o per malattia contratta per causa unica e diretta di servizio o per aggravamento di inabilità per causa di guerra sono adibiti alle mansioni previste nel secondo comma del successivo articolo 17, purchè per esse siano ritenuti idonei.

I posti annualmente disponibili nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva del personale di archivio non possono essere messi a concorso quando vi siano ufficiali telefonici che, in seguito a visita medica collegiale disposta dall'Amministrazione, siano stati dichiarati fisicamente inidonei al servizio di commutazione per cause comuni e non abbiano potuto essere utilizzati nelle mansioni indicate nel citato secondo comma dell'articolo 17 della presente legge. Gli ufficiali telefonici nelle anzidette condizioni, trovantisi in aspettativa per infermità o in disponibilità, possono fare passaggio, a domanda, nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale di archivio, semprechè giudicati da un collegio medico fisicamente idonei a svolgere in modo utile, continuativo ed incondizionato le relative mansioni.

Il passaggio di ruolo è stabilito, nel limite di posti disponibili nella qualifica iniziale, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.

Gli ufficiali telefonici trasferiti sono collocati nel ruolo del personale di archivio anche in soprannumero, alla qualifica corrispondente a quella rivestita, conservando le anzianità acquisite e la differenza di stipendio a titolo di assegno personale pensionabile, riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio per scadenza periodica o per promozione. Ai soli fini del suddetto trasferimento di ruolo, la corrispondenza è stabilita dall'ordine in cui sono indicate nei ruoli delle tabelle *H* ed *L* dell'allegato I le rispettive qualifiche.

In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero ne sono lasciati vacanti altrettanti nella qualifica iniziale. I posti in soprannumero sono riassorbiti con la cessazione dal servizio o con la promozione dell'interessato.

Oltre ai casi previsti dall'articolo 72 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono collocati in disponibilità gli ufficiali telefonici riconosciuti fisicamente non idonei al servizio di commutazione, che non abbiano potuto essere utilizzati ai sensi del secondo comma del presente articolo, allo scadere dei periodi massimi dell'aspettativa

per infermità previsti dagli articoli 68 e 70 del citato testo unico.

Agli ufficiali telefonici collocati in disponibilità si applicano gli articoli 73 e 77 del suddetto testo unico.

(*È approvato*).

TITOLO II.

ORDINAMENTO DELLE CARRIERE

CAPO I.

TABELLE ORGANICHE

Art. 8.

(*Tabelle organiche*).

Le tabelle organiche degli impiegati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui all'allegato II alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono sostituite dalle tabelle organiche di cui all'allegato I alla presente legge.

La pianta organica dei salariati di ruolo di cui alla tabella *B* dell'allegato III alla suddetta legge n. 119 del 1958, è sostituita da quella dell'allegato II alla presente legge.

(*È approvato*).

CAPO II.

CARRIERE DIRETTIVE

Art. 9.

(*Concorsi per l'accesso alla carriera direttiva — Titolo di studio*).

I concorsi per l'accesso ai ruoli della carriera direttiva sono per esame o per titoli ed esame.

Per l'accesso alle carriere direttive è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) per la carriera direttiva del personale amministrativo, diploma di laurea rilasciato dalle Facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, scienze economiche e marittime, scienze politiche, politiche sociali, politiche amministrative, scienze statistiche, scienze coloniali, lettere e filosofia;

b) per la carriera direttiva del personale tecnico, diploma di laurea in ingegneria elettrotecnica e in ingegneria elettronica.

Possono accedere alla carriera direttiva di cui alla lettera *b*) del precedente comma i laureati in ingegneria di altro tipo purchè muniti del diploma di specializzazione postuniversitario in materia di telecomunicazioni conseguito presso una Facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

I candidati laureati in ingegneria devono essere inoltre provvisti del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

L'Amministrazione può stabilire, con il decreto che indice il concorso, le aliquote dei posti da conferire ai candidati forniti di determinati specifici titoli di studio tra quelli suddetti.

(*È approvato*).

Art. 10.

(*Attribuzione dei direttori centrali*).

I direttori centrali sono preposti alle Direzioni centrali di cui al successivo articolo 39: esercitano le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi e regolamenti; provvedono nella materia ad essi delegata dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e lo coadiuvano nello svolgimento dell'azione amministrativa; propongono al direttore dell'Azienda suddetta i provvedimenti di carattere generale nelle materie di competenza degli uffici da essi diretti; predispongono gli elementi per la relazione al Parlamento sul bilancio preventivo; dirigono e coadiuvano l'attività dei dipendenti uffici, assicurandone la legalità, l'imparzialità e la rispondenza al pubblico interesse; promuovono la migliore organizzazione ed il perfezionamento dei

servizi; provvedono direttamente agli atti vincolati di competenza della direzione e dispongono per quelli dovuti da organi inferiori qualora siano stati da questi indebitamente omessi e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi.

(*È approvato*).

Art. 11.

(*Nomina dei direttori centrali*).

I direttori centrali sono nominati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, tra gli ispettori generali dei ruoli organici della carriera direttiva della Azienda di Stato per i servizi telefonici, con almeno due anni di anzianità nella qualifica.

(*È approvato*).

CAPO III.

CARRIERE DI CONCETTO

Art. 12.

(*Attribuzioni del personale della carriera di concetto dei direttori di ufficio interurbano*).

Gli impiegati della carriera di concetto dei direttori di ufficio interurbano svolgono funzioni che comportano dirigenza di uffici interurbani in qualità di titolare o di sostituti del titolare.

(*È approvato*).

Art. 13.

(*Attribuzione della carriera di concetto del personale amministrativo-contabile*).

Gli impiegati della carriera di concetto di cui alla tabella *E* dell'allegato I alla presente legge svolgono funzioni di collaborazione amministrativo-contabile nonchè di aiuto dirigenza e di revisione dei servizi di contabilità anche del traffico telefonico interurbano ed internazionale.

(*È approvato*).

Art. 14.

(*Attribuzioni della carriera di concetto del personale tecnico*).

Gli impiegati della carriera di concetto del personale tecnico svolgono mansioni di dirigenza e di aiuto dirigenza di stazioni ed officine telefoniche e di uffici tecnici periferici e possono essere incaricati dell'assistenza e controllo dei lavori edili e elettrici sugli impianti della rete telefonica nazionale.

Gli impiegati medesimi svolgono altresì mansioni di collaborazione tecnica, nonche di operatori addetti agli impianti di autocommutazione, cavi coassiali, alta frequenza ed altri similari.

(*È approvato*).

Art. 15.

(*Accesso alla carriera di concetto dei direttori di ufficio interurbano*).

I posti disponibili nella qualifica di direttore di ufficio interurbano sono conferiti mediante concorso, al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati dei ruoli organici delle carriere di concetto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano compiuto complessivamente nove anni di servizio effettivo nella carriera di appartenenza e siano muniti di un diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

Il concorso consta di tre prove scritte e di una prova orale. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno otto decimi.

L'ammissione al concorso è subordinata al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, il quale, a tal fine, tiene conto del servizio prestato, delle attitudini ad esercitare la funzione e del risultato conseguito nei corsi di formazione.

(*È approvato*).

CAPO IV.

CARRIERE ESECUTIVE

Art. 16.

(*Attribuzione della carriera esecutiva dei capi turno e degli assistenti di commutazione*).

Gli impiegati della carriera esecutiva dei capiturno e degli assistenti di commutazione sono preposti ai servizi di accettazione e di commutazione telefonica.

(*È approvato*).

Art. 17.

(*Attribuzioni della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici*).

Gli impiegati della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici svolgono mansioni di commutazione, accettazione ed informazione telefonica.

I medesimi svolgono altresì mansioni di telescriventista, di telefonista presso i centralini interni e le stazioni telefoniche, di addetti ai servizi di sala di commutazione quali casellario, avviamento e ripartizione delle richieste di conversazione, nonchè di addetti con mansioni esecutive ai servizi di contabilità del traffico telefonico interurbano ed internazionale ed a quelli inerenti alla contabilizzazione presso i centri elettrocontabili.

(*È approvato*).

Art. 18.

(*Attribuzioni della carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche*).

Gli impiegati della carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche svolgono mansioni di piccola dirigenza e di aiuto dirigenza di officine telefoniche e di impianti in stazioni amplificatrici ed uffici interurbani. Svolgono altresì mansioni di operatore meccanico, elettricista e radioelettricista e di collaborazione tecnica.

(*È approvato*).

Art. 19.

(*Titolo di studio per l'accesso alla carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche*).

Per l'ammissione ai concorsi di accesso al ruolo della carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche, di cui alla tabella I dell'allegato I, è prescritto il possesso del diploma di scuola tecnica o istituto professionale o di scuola secondaria di avviamento professionale e limitatamente agli indirizzi e specializzazioni stabiliti nei bandi di concorso.

(*È approvato*).

Art. 20.

(*Promozione alla qualifica di ufficiale telefonico di prima classe ed equiparata*).

La promozione alle qualifiche di ufficiale telefonico di prima classe e di operatore tecnico di prima classe si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio di anzianità congiunta al merito al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio.

(*È approvato*).

Art. 21.

(*Promozione alla qualifica di assistente di commutazione*).

La promozione alla qualifica di assistente di commutazione nel ruolo di cui alla tabella *G* dell'allegato I si consegue mediante concorso di merito distinto al quale sono ammessi gli impiegati della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici di cui alla Tabella *H* che abbiano maturato alla data del relativo bando di concorso quattro anni di anzianità nella carriera di appartenenza.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel bando in relazione alle singole esigenze dei vari uffici interurbani.

Nelle domande di ammissione gli aspiranti devono dichiarare a quali posti intendano concorrere, indicando espressamente la sede dell'ufficio o, in ordine preferenziale, degli uffici interurbani secondo l'anzidetta ripartizione.

L'ammissione al concorso e subordinata al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, il quale, a tal fine, tiene conto del servizio prestato, delle attitudini ad esercitare funzioni di dirigenza di commutazione e del risultato conseguito nei corsi di formazione.

Il concorso consta di due prove scritte e di una prova orale. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi.

La graduatoria dei vincitori è formata in base al punteggio complessivo dato dalla somma della media aritmetica delle due prove scritte e della prova orale ed in relazione al numero dei posti fissato per ciascun ufficio interurbano, seguendo l'ordine preferenziale di sede specificato dai candidati.

Agli impiegati che conseguono la nomina ad assistente di commutazione, provvisti nella qualifica di provenienza di stipendio superiore a quello previsto inizialmente nella detta qualifica, sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo immediatamente superiore a quello spettante al momento della nomina.

I vincitori non possono essere trasferiti a domanda dalla sede di servizio per la quale hanno conseguito la nomina ad assistente di commutazione se non siano trascorsi almeno cinque anni dalla data della nomina stessa.

(*È approvato*).

CAPO V.

CARRIERE AUSILIARIE

Art. 22.

(*Attribuzioni della carriera del personale ausiliario degli agenti tecnici dei servizi telefonici*).

Gli impiegati del ruolo organico della carriera di cui alla tabella *P* svolgono, oltre alle mansioni previste dall'articolo 45 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, quelle di addetti ai lavori di manutenzione di automezzo e mansioni di custodia delle stazioni telefoniche nonchè, a loro domanda, di pulizia dei locali ove sono ubicati gli impianti delle stazioni stesse.

Agli impiegati della suddetta carriera svolgenti mansioni di custodia delle stazioni telefoniche, anche oltre l'orario di obbligo, è corrisposto per tali mansioni, a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, un compenso forfettario nella misura corrispondente all'importo di due ore di servizio straordinario per ogni giornata di effettiva presenza in servizio. Delle prestazioni giornaliere straordinarie effettuate, non attinenti alla custodia, sono compensate quelle eventualmente eccedenti le due ore anzidette, nel limite massimo di trenta ore mensili.

(*È approvato*).

Art. 23.

(*Attribuzioni della carriera del personale ausiliario degli agenti di esercizio telefonico*).

Gli impiegati della carriera di cui alla tabella *N* sono addetti a lavori di costruzione e piccola manutenzione degli impianti telefonici ed alla sorveglianza delle accettazioni telefoniche; svolgono altresì mansioni di carico, scarico, trasporto e montaggio di materiali e provvedono all'ordine e alla pulizia degli uffici cui sono addetti, nonchè alla custodia degli immobili.

Agli impiegati della suddetta carriera svolgenti mansioni di custodia di immobili si applica il disposto di cui al secondo comma del precedente articolo.

(*È approvato*).

Art. 24.

(*Promozioni ad agente tecnico e agente telefonico di terza e seconda classe*).

La promozione alla qualifica di agente tecnico di terza classe e di agente telefonico di terza classe è conferita, a ruolo aperto, mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica inferiore dello stesso ruolo abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, quattro anni di servizio effettivo.

La promozione alla qualifica di agente tecnico di seconda classe e di agente telefonico di seconda classe è conferita, a ruolo aperto, mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito, al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, tre anni di servizio effettivo.

(*È approvato*).

Art. 25.

(*Promozione ad agente tecnico e agente telefonico di prima classe*).

La promozione ad agente tecnico di prima classe e ad agente telefonico di prima classe si consegue mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito, al quale sono ammessi, rispettivamente, gli agenti tecnici di seconda classe e gli agenti telefonici di seconda classe.

(*È approvato*).

Art. 26.

(*Promozione ad agente tecnico e agente telefonico superiore*).

La promozione alla qualifica di agente tecnico superiore e di agente telefonico superiore si consegue:

a) nei limiti di un quinto dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica immediatamente inferiore abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, tre anni di servizio effettivo. La frazione di posto superiore alla metà si computa come posto intero;

b) per i restanti posti, mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito, al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, tre anni di servizio effettivo.

I promossi per merito comparativo precedono in ruolo i promossi per anzianità congiunta al merito.

(*È approvato*).

Art. 27.

(*Riserva di posti*).

L'Amministrazione ha facoltà di riservare un'aliquota dei posti messi a concorso per l'accesso alle carriere del personale esecutivo ed ausiliario, pari al 20 per cento, in favore dei figli dei dipendenti o di ex dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e delle vedove del personale dell'Azienda suddetta deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione.

La riserva di posti prevista dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, si applica anche per l'accesso alle carriere esecutive dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

(*È approvato*)

CAPO VI.

DISPOSIZIONI COMUNI A PIU' CARRIERE

Art. 28.

(*Conferimento di funzioni superiori*).

L'incarico di funzioni superiori previsto dai primi due comma dell'articolo 51 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, va conferito agli impiegati i quali rivestono, nello stesso ruolo, la qualifica immediatamente inferiore a quella delle funzioni stesse.

L'incarico può essere conferito anche agli impiegati del medesimo ruolo con qualifica immediatamente inferiore rispetto a quella normalmente richiesta per l'attribuzione di funzioni superiori, semprechè sussista l'impossibilità di procedere al conferimento in base alle norme di cui al precedente comma. Tale incarico è attribuito, su designazione del Consiglio di amministrazione, sulla base della particolare attitudine allo svolgimento della funzione da conferire.

In ogni caso al dipendente incaricato dell'esercizio di funzioni proprie di qualifica superiore, compete, dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico, lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla qualifica immediatamente superiore rispetto a quella rivestita. La differenza tra gli stipendi, peraltro, viene considerata come indennità non pensionabile.

Con provvedimento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli agenti telefonici e agli agenti tecnici può essere conferito l'incarico di mansioni proprie della qualifica iniziale dei ruoli organici della carriera esecutiva, rispettivamente, degli ufficiali telefonici e del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche di cui alle tabelle *H* ed I dell'allegato I alla presente legge. All'impiegato cui sia stato conferito tale incarico, dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico stesso, è attribuita la maggiorazione del 50 per cento sul premio base di esercizio di cui alla tabella *A* allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465, cumulabile con le altre maggiorazioni previste dalla legge stessa. I criteri da osservarsi, ai fini del conferimento dell'incarico medesimo, sono preliminarmente fissati dal Consiglio di amministrazione.

(*È approvato*).

Art. 29.

(*Nomina in prova a direttore di ufficio interurbano e ad assistente di commutazione — Periodo di prova*).

Le nomine nella qualifica iniziale della carriera di concetto dei direttori di ufficio interurbano e della carriera esecutiva dei capi turno e degli assistenti di commutazione, di cui alle tabelle *D* e *G* dell'allegato I, hanno luogo a titolo di prova, per un periodo di un anno con almeno trecento giorni di effettivo servizio, dedotte le assenze non dovute a riposi periodici ed a congedo ordinario.

Qualora nell'anno non siano stati prestati trecento giorni di effettivo servizio il periodo di prova è prolungato, fino al compimento del predetto periodo, ma in ogni caso per non oltre un anno.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, è disposta la restituzione ai ruoli di provenienza nei riguardi dell'impiegato la cui prova non abbia dato esito positivo, o che, entro i termini stabiliti nei precedenti comma, non abbia prestato trecento giorni di effettivo servizio. Peraltro, i vincitori di concorsi a posti di direttore di uffici interurbano o di assistente di commutazione che non hanno superato il periodo di prova conseguono il collocamento,

se più favorevole, rispettivamente nella qualifica di primo segretario o di primo ufficiale telefonico, anche in soprannumero, a tutti gli effetti dalla data di nomina in prova nelle anzidette qualifiche. In corrispondenza dei posti in soprannumero ne sono lasciati vacanti altrettanti nella qualifica iniziale.

(*È approvato*).

Art. 30.

(*Premio di esercizio*).

La funzione di « Ispettore Generale sostituto del direttore » di cui alla lettera *a*) della tabella *C* annessa alla legge 27 maggio 1961, n. 465, è soppressa e le funzioni di « vice capo reparto » e di « capo di ufficio » ivi previste sono modificate, rispettivamente, in « vice direttore centrale » e « capo di reparto ». Nella tabella *E* allegata alla predetta legge n. 465, alla lettera *a*) « capo reparto » è modificato in « direttore centrale », alla lettera *b*) « vice capo reparto » è modificato in « vice direttore centrale » e alla lettera *c*) « capo di ufficio » è modificato in « capo di reparto »; alle funzioni equiparate previste nella suddetta lettera *b*) è aggiunta quella di « vice capo della ragioneria » e di esse sono soppresse le ultime quattro. Nella stessa tabella *E*, alle lettere *c*) e *d*) è aggiunto, rispettivamente, « ispettore generale e direttore di divisione a disposizione o addetto all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni od a mansioni ispettive » e « direttore di sezione a disposizione o addetto all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni od a mansioni ispettive »; alla lettera *c*) « a livello di ufficio » è sostituito da « a livello di reparto » ed alla lettera *e*) la funzione di « capo dell'ufficio del vice ispettore » è modificata in « capo di divisione esercizio e manutenzione ».

(*È approvato*).

Art. 31.

(*Competenze accessorie*).

Al personale dei ruoli organici della carriera di concetto dei direttori di ufficio interurbano, delle carriere esecutive dei capi turno e degli assistenti di commutazione, del personale di archivio e del personale aiuto contabile e della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio telefonico, la maggiorazione del premio di esercizio prevista nella tabella *A* annessa alla legge 27 maggio 1961, n. 465, è corrisposta nella stessa misura stabilita per gli altri impiegati di corrispondente carriera e qualifica.

Per i capi degli uffici interurbani di 1ª, 2ª e 3ª classe, il premio di rendimento previsto nel quarto comma dell'articolo 24 della suddetta legge n. 465, è stabilito, per ogni giornata di effettiva prestazione, rispettivamente nella misura di lire 1.500, lire 1.250 e lire 1.000.

Agli impiegati della carriera direttiva in servizio presso i centri meccanografici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni si applicano le disposizioni sulla indennità di servizio di cui all'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324. Ai suddetti non si applica il secondo comma dell'articolo 24 della predetta legge n. 465 del 1961.

(*È approvato*).

Art. 32.

(*Inquadramento nella carriera superiore*).

Per il personale di ruolo inquadrato in carriera superiore a quella di appartenenza con effetto retroattivo, le eventuali maggiori somme percette nella qualifica posseduta, relative al periodo intercorrente tra la data di inquadramento e quello di emissione del provvedimento, sono irrepetibili.

(*È approvato*).

Art. 33.

(*Modifiche agli articoli 33, 37 e 45 della legge 27 febbraio 1958, n. 119*).

Gli ultimi due comma degli articoli 33, 37 e 45 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono soppressi.

(*È approvato*).

TITOLO III.

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 34.

(*Consiglio di amministrazione*).

Il capo del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è membro del Consiglio di Amministrazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(*È approvato*).

Art. 35.

(*Commissioni consultive per il personale*)

Presso la direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e presso ogni Ispettorato di zona sono istituite, rispettivamente, una Commissione consultiva centrale e una Commissione consultiva di zona per il personale.

La Commissione consultiva centrale è composta:

1) dal direttore centrale per il personale che la presiede;

2) da cinque ispettori generali, nominati dal Ministro su designazione del direttore dell'Azienda suddetta;

3) da tre rappresentanti del personale, eletti a scrutinio diretto e segreto col sistema della proporzionale per lista.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della direzione centrale del personale, con qualifica di direttore di sezione, nominato dal direttore dell'Azienda su designazione del direttore centrale del personale.

La Commissione consultiva di zona è composta:

1) dal capo dell'Ispettorato, che la presiede;

2) da cinque funzionari della carriera direttiva nominati dal direttore dell'Azienda su designazione del capo dell'ispettorato di zona;

3) da tre rappresentanti del personale, eletti a scrutinio diretto e segreto col sistema della proporzionale per lista.

Nelle zone in cui mancano funzionari direttivi nel numero indicato al punto 2) la Commissione è integrata da altrettanti impiegati della carriera di concetto, con qualifica non inferiore a primo segretario o equiparato, nominati dal direttore dell'Azienda su designazione del capo dell'ispettorato di zona.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto con qualifica non inferiore a segretario o equiparato, nominato dal capo dell'ispettorato di zona.

(*È approvato*).

Art. 36.

(*Riunioni delle Commissioni consultive*).

Per la validità delle riunioni delle Commissioni è necessaria la presenza di almeno 7 membri; per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta degli intervenuti.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, le Commissioni sono presiedute dal funzionario non elettivo gerarchicamente superiore ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I membri indicati ai numeri 2) e 3) del secondo e quarto comma dell'articolo precedente ed i segretari durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

(*È approvato*).

Art. 37.

(*Attribuzioni delle Commissioni consultive per il personale*).

Le Commissioni consultive per il personale hanno il compito, per gli impiegati appartenenti alle carriere di concetto, esecutive ed ausiliaria, di:

a) proporre una graduatoria degli aventi titolo a partecipare agli scrutini di promozione;

b) proporre una graduatoria degli impiegati che hanno prodotto domanda di trasferimento ad altra sede, centrale o periferica;

c) esprimere motivato parere al direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nei casi previsti al quarto comma dell'articolo 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

d) formare e tenere aggiornato un elenco di impiegati ritenuti idonei all'incarico di funzioni proprie della qualifica superiore a quella rivestita;

e) istruire i ricorsi avverso i giudizi complessivi, formulando proposte per la relativa decisione;

f) esprimere parere, a richiesta del capo dell'Ispettorato di zona, su questioni inerenti al personale;

g) esprimere parere anche sull'assunzione di personale straordinario prevista dall'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958 n. 119, limitatamente al 20 per cento dei posti disponibili, riservati ai figli dei dipendenti o ex dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e alle vedove del personalie telefonico statale deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione.

La Commissione consultiva di zona ha altresì il compito di proporre al direttore dell'Azienda suddetta i provvedimenti necessari per assicurare il coordinamento e la migliore funzionalità dei servizi nei casi di attività cui sono interessati gli organi periferici.

La Commissione consultiva centrale ha competenza per il personale in servizio presso gli uffici centrali. Le Commissioni consultive di zona hanno competenza per il personale in servizio presso gli ispettorati di zona e uffici dipendenti.

Per gli impiegati in servizio presso uffici periferici ai quali, a norma di legge, il giudizio complessivo è attribuito da organi dell'amministrazione centrale, la competenza è devoluta alla Commissione consultiva centrale per il personale.

(*È approvato*).

Art. 38.

(*Elezioni dei rappresentanti del personale in seno alle Commissioni consultive*).

Con il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere del Consiglio di amministrazione, sono stabilite le norme per il funzionamento delle Commissioni consultive previste dall'articolo 35 e sono determinati la procedura ed i criteri di massima cui esse debbono attenersi nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Con lo stesso decreto viene regolato il procedimento elettorale per l'elezione dei rappresentanti del personale contemplati al n. 3) del secondo e del quarto comma dell'articolo 35.

Esse debbono prevedere modalità idonee a consentire l'elezione di rappresentanti elettivi dei vari gruppi del personale, in maniera che alle sedute delle Commissioni stesse partecipino di volta in volta, nel numero previsto dall'articolo 35, soltanto rappresentanti elettivi appartenenti alla carriera medesima, della quale fanno parte gli impiegati di cui si prendono in esame le pratiche.

Per le elezioni dei rappresentanti del personale nelle Commissioni consultive centrali e di zona di cui ai precedenti comma possono presentare liste di candidati solo le organizzazioni sindacali a carattere nazionale e a rappresentanza unitaria dei lavoratori telefonici statali.

(*È approvato*).

Art. 39.

(*Organi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici*).

La direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è suddivisa nelle seguenti direzioni centrali:

A) Amministrative: 1) Personale e affari generali; 2) Patrimonio e approvigionamenti; 3) Ispezioni; 4) Ragioneria;

B) Tecniche: 1) Commerciale e del traffico; 2) Impianti; 3) Esercizio e manutenzione; 4) Controllo delle concessioni.

Gli organi periferici sono gli ispettorati di zona, con sede a Milano, Venezia, Bologna, Roma e Napoli e con propri uffici per l'esercizio e la manutenzione ubicati anche in altre località. Dagli ispettorati di zona, cui sono preposti impiegati appartenenti alle carriere direttive di cui alle tabelle *B* e *C* dell'allegato I alla presente legge con qualifica di ispettore generale, dipendono gli uffici telefonici interurbani e le stazioni ed officine telefoniche.

(*È approvato*).

Art. 40.

(*Organizzazione interna degli uffici*).

Al novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge cessa di avere efficacia la ripartizione interna della Direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dei dipendenti organi periferici prevista dall'articolo 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

Dalla data predetta la competenza attribuita al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dall'articolo 12, comma secondo, del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, è estesa:

a) alla ripartizione delle Direzioni centrali in reparti e dei reparti in sezioni;

b) alla ripartizione interna degli Ispettorati di zona e degli altri uffici e organi periferici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

c) all'organizzazione interna di tutti gli uffici predetti nei limiti dei ruoli vigenti.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni si provvede altresì alla divisione in tre classi degli uffici interurbani, in relazione al volume complessivo del traffico telefonico.

(*È approvato*).

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41.

(*Decorrenza di provvedimenti*).

I provvedimenti emessi in applicazione degli articolo 69 e 72 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, ferma restando la decorrenza giuridica dalla data prevista dall'articolo 100 della suddetta legge, hanno effetto economico, se più favorevole, dalla data dei provvedimenti stessi.

(*È approvato*).

Art. 42.

(*Inquadramento*).

Gli impiegati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono inquadrati come segue nelle tabelle di cui all'Allegato I alla presente legge, conservando le anzianità di carriera e di qualifica possedute:

a) nelle tabelle *A*, *B*, e *C*, rispettivamente, il personale delle carriere direttive di cui alle tabelle *A*, *B* e *C* dell'allegato II alla legge 27 febbraio 1958, n. 119;

b) nelle tabelle *E* ed *F*, rispettivamente, il personale delle carriere di concetto di cui alle tabelle *D* ed *E* del predetto allegato II;

c) nelle tabelle *H* ed *I*, rispettivamente il personale delle carriere esecutive di cui alle tabelle *F* e *G* del citato allegato II

d) nelle tabelle *O*, *P* e *Q*, rispettivamente, il personale delle carriere ausiliarie di cui alle tabelle *I*, *L* ed *H* dello stesso allegato II.

In prima attuazione della presente legge, l'inquadramento nelle tabelle *I* e *Q* e nella qualifica di ufficiale telefonico superiore del-

la tabella *H* ha luogo anche in soprannumero.

I salariati di cui alla tabella *B* dell'allegato III alla predetta legge n. 119 sono inquadrati, anche in soprannumero, nelle corrispondenti categorie della pianta organica di cui all'allegato II alla presente legge, conservando l'anzianità acquisita.

(*È approvato*).

Art. 43.

(*Inquadramento nella carriera di concetto dei direttori di ufficio interurbano — Attribuzione di qualifiche* ad personam).

Gli impiegati del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile, di cui alla tabella *D* dell'allegato II alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, rivestenti una qualifica con coefficienti di stipendio 340 e superiori, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono lodevolmente da almeno due anni funzioni di direzione degli uffici interurbani in qualità di titolare o di sostituti del titolare, possono essere inquadrati alla corrispondente qualifica del ruolo organico della carriera di concetto dei direttori di ufficio interurbano di cui alla tabella *D* dell'allegato I.

L' inquadramento suddetto è disposto dalla data di entrata in vigore della presente legge, a domanda degli interessati da presentarsi entro trenta giorni dalla predetta data, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.

Gli impiegati inquadrati ai sensi dei precedenti comma conservano le anzianità di carriera e di qualifica possedute nel ruolo di provenienza.

Gli impiegati del ruodo organico della carriera di concetto di cui alla tabella *D* dell'allegato II alla legge 27 febbraio 1958, numero 119, rivestenti una qualifica con coefficiente di stipendio inferiore a 340, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono lodevolmente da almeno due anni le funzioni di capo ufficio interurbano, di capo ufficio interurbano aggiunto e di vice capo ufficio interurbano, conservano le qualifiche stesse, in relazione al coefficiente di stipendio spettante, finchè esplichino le relative funzioni.

I posti di volta in volta disponibili nella qualifica di direttore di ufficio interurbano possono essere riservati, per non oltre la metà, agli impiegati di cui al precedente comma, semprechè alla data del bando di concorso esercitino le funzioni contemplate nel comma stesso.

(*È approvato*).

Art. 44.

(*Inquadramento nella carriera esecutiva dei capi turno e degli assistenti di commutazione*).

Gli impiegati del ruolo organico della carriera esecutiva del personale specializzato dei servizi telefonici, di cui alla tabella *F* dell'allegato II alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono una qualifica con coefficiente di stipendio 284 o superiore e svolgono lodevolmente da almeno un anno mansioni di dirigenza dei servizi di accettazione e di commutazione telefonica, possono essere inquadrati nelle corrispondenti qualifiche del ruolo organico della carriera esecutiva dei capiturno e degli assistenti di commutazione di cui alla tabella *G* dell'allegato I.

L'inquadramento suddetto è disposto dalla data di entrata in vigore della presente legge, a domanda degli interessati da presentarsi entro 30 giorni dalla predetta data, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.

Gli impiegati inquadrati ai sensi dei precedenti comma conservano le anzianità di carriera e di qualifica possedute nel ruolo di provenienza.

Fino all'emanazione dei provvedimenti di inquadramento, gli impiegati che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di capoturno di commutazione o di assistente di commutazione nel ruolo di cui alla tabella *F* dell'allegato II alla suddetta legge n. 119 conservano *ad personam* le anzidette qualifiche.

(*È approvato*).

Art. 45.

(*Inquadramento nella carriera esecutiva del personale aiuto contabile*).

Gli impiegati provenienti dal ruolo organico della carriera esecutiva del personale specializzato dei servizi telefonici di cui alla tabella *F* dell'allegato II alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, i quali da almeno due anni svolgono lodevolmente presso gli uffici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici le mansioni previste nel successivo articolo 52, possono essere inquadrati con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, a domanda da presentarsi entro 30 giorni dalla data suddetta, nella carriera esecutiva del personale aiuto contabile ad esaurimento di cui alla tabella *M* dell'allegato I.

L'inquadramento suddetto è disposto con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, nella qualifica corrispondente a quella di provenienza, anche in soprannumero, secondo l'ordine di ruolo conservando l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita.

Dalla data dell'ultimo decreto di nomina dei vincitori dei concorsi di cui al successivo articolo 64, gli impiegati che vengono a risultare ancora in soprannumero in ciascuna qualifica dell'anzidetto ruolo organico della carriera esecutiva del personale aiuto contabile, esclusi i soprannumeri determinatisi in applicazione della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, sono restituiti al ruolo organico della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici di cui alla tabella *H* dell'allegato I, nella qualifica corrispondente, anche in soprannumero, conservando le anzianità acquisite.

(*E approvato*).

Art. 46.

(*Inquadramento nella qualifica di agente tecnico di terza classe*).

Gli impiegati che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di agente tecnico di 4ª classe sono inquadrati, dalla data suddetta, nella qualifica di agente tecnico di 3ª classe. Ai fini del trattamento economico, si applicano, ove occorra, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(*E approvato*).

Art. 47.

(*Inquadramento nel ruolo della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio telefonico appartenenti alle altre carriere ausiliarie*).

Il personale della tabella *I* dell'allegato II alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, ad esclusione di quello con qualifica di capo commesso principale, può chiedere, con domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio telefonico di cui alla tabella *N* dell'allegato I.

L'inquadramento è disposto con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, nella qualifica corrispondente per coefficiente di stipendio a quella di provenienza, conservando gli inquadrati le anzianità possedute.

Il personale della tabella *H* dell'allegato II alla suddetta legge n. 119 può chiedere l'inquadramento nel ruolo organico della anzidetta carriera ausiliaria degli agenti di esercizio telefonico con le modalità di cui al primo comma del presente articolo. L'inquadramento viene disposto secondo l'ordine del ruolo di provenienza, nel limite delle disponibilità di organico esistenti dopo l'applicazione dei precedenti commi, nella qualifica risultante dal seguente quadro di equiparazione:

Commesso e usciere capo, agente telefonico di 2ª classe;

Usciere, agente telefonico di 3ª classe,

Inserviente, allievo agente teelefonico.

L'inquadramento decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che per gli inservienti per i quali ha effetto

dal 1° luglio 1961 o dalla successiva data di nomina nella predetta qualifica.

Al personale provvisto di stipendio superiore a quello iniziale della qualifica di inquadramento sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo uguale o immediatamente superiore allo stipendio spettante all'atto dell'inquadramento.

(*È approvato*).

Art. 48.

(*Inquadramento nel ruolo della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio telefonico*).

Gli operai appartenenti alla pianta organica di cui alla tabella *B* dell'allegato III alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, e i dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nominati avventizi di quarta categoria ai sensi dell'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, possono chiedere, con domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio telefonico di cui alla tabella *N* dell'allegato I alla legge medesima.

L'inquadramento nel ruolo anzidetto viene effettuato a decorrere dal 1° luglio 1961 o dalla data di assunzione in servizio se successiva, nel limite delle disponibilità di organico risultanti dopo l'applicazione del precedente articolo, sulla base di una graduatoria compilata dal Consiglio di amministrazione valutando come titoli preminenti l'anzianità complessiva del servizio comunque prestato con qualsiasi denominazione alle dipendenze dell'Azienda suddetta e, in particolare, i periodi di servizio prestati con mansioni proprie dell'anzidetto ruolo di cui alla tabella *N* dell'allegato I alla presente legge.

Agli operai di ruolo, provvisti di paga superiore allo stipendio iniziale della nuova qualifica, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per conseguire uno stipendio pari o immediatamente inferiore alla retribuzione in godimento. La eventuale ulteriore differenza di trattamento è mantenuta a titolo di assegno personale, riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio per progressione di carriera, anche se semplicemente economica e utile a pensione.

In corrispondenza dei posti risultanti in soprannumero rispetto alle singole dotazioni delle categorie di mestieri stabilite nella pianta organica di cui all'allegato II alla presente legge, posteriormente all'inquadramento previsto nei precedenti comma, vengono lasciati scoperti altrettanti posti nella quarta categoria della pianta stessa e, nell'ordine, ove occorra, nelle categorie superiori nonchè nelle qualifiche iniziali del ruolo di cui alle tabelle *Q* ed *N* dell'allegato I.

Agli operai di ruolo inquadrati a norma del presente articolo è attribuita, ai soli fini della promozione ad agente telefonico di terza classe, la seguente anzianità di servizio:

operai di 1ª categoria, anni tre e mesi sei;

operai di 2ª categoria, anni due e mesi sei;

operaio di 3ª e 4ª categoria, anni uno e mesi sei. «

Le medesime anzianità sono attribuite agli avventizi di quarta categoria provenienti dalla tabella *B* dell'allegato III alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, in relazione alla categoria salariale cui appartenevano.

Negli scrutini per la promozione alla qualifica di agente telefonico di terza classe, nei quali siano valutate le anzianità predette, al personale interessato non sono applicabili le norme del successivo articolo 67, nonchè quelle ivi richiamate della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

(*È approvato*).

Art. 49.

(*Soppressione dei ruoli aggiunti*).

I ruoli aggiunti, istituiti per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dall'articolo 52 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono soppressi.

Gli impiegati provenienti dai suddetti ruoli aggiunti sono inquadrati nei corrispondenti ruoli organici, dopo l'ultimo degli impiegati di pari qualifica iscritti nei ruoli stessi, conservando le anzianità di carriera e di qualifica acquisite.

Gli operai di ruolo, non di ruolo e giornalieri del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, inquadrati o aventi titolo all'inquadramento, ai sensi dell'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, nelle categorie del personale civile non di ruolo disciplinate dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, numero 100, e dal decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme di attuazione e di integrazione, al maturare dei requisiti prescritti dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per la nomina nei ruoli aggiunti, sono inquadrati nella qualifica iniziale del ruolo organico corrispondente al ruolo aggiunto nel quale avrebbero avuto titolo ad essere inquadrati ai sensi del citato articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

L'inquadramento previsto dal precedente comma ha luogo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, nella qualifica iniziale, ove occorra, anche in soprannumero.

Non può essere scrutinato per la promozione l'impiegato che abbia conseguito l'inquadramento ai sensi del presente articolo prima che abbia maturato l'anzianità richiesta per la scrutinabilità l'impiegato del ruolo organico che lo precede.

(*È approvato*).

Art. 50.

(*Collocamento nei ruoli delle carriere di concetto*).

Gli impiegati ammessi con riserva e risultati idonei nei concorsi per esame speciale mediante colloquio indetti alla data del 31 dicembre 1959 per la promozione a segretario nei ruoli organici delle carriere di concetto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono collocati nella stessa qualifica, con effetto dalla data suddetta.

Agli impiegati di cui al precedente comma si applica, per la promozione a primo segretario, l'articolo 370 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(*E approvato*).

Art. 51.

(*Trasferimento di posti*).

A partire dal 1965 i posti vacanti nella qualifica di operatore tecnico di 3ª classe del ruolo organico della carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche di cui alla tabella *I* dell'allegato I possono essere annualmente trasferiti, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, al ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico di cui alla tabella *F* dello stesso allegato I, fino da un massimo di complessivi trecento posti, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro del tesoro.

I posti di volta in volta trasferiti nella carriera di concetto del personale tecnico sono ripartiti in misura non superiore al due per cento, al sei per cento ed al dodici per cento, rispettivamente, tra le qualifiche di segretario capo, segretario principale e primo segretario o equiparate. I rimanenti posti sono portati in aumento alla dotazione organica delle qualifiche iniziali.

(*È approvato*).

Art. 52.

(*Attribuzioni della carriera del personale aiuto-contabile*).

Gli impiegati del ruolo organico della carriera esecutiva del personale aiuto-contabile (ad esaurimento) svolgono mansioni di collaborazione amministrativo-contabile, di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia anche con l'utilizzazione di macchine.

(*È approvato*).

Art. 53.

(*Promozioni nella carriera esecutiva del personale aiuto-contabile*).

Le promozioni nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale aiuto-contabile (ad esaurimento) sono conferite con le stesse modalità stabilite per le corrispondenti qualifiche del ruolo organico della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici.

(*È approvato*).

Art. 54.

(*Attribuzioni e progressione nel ruolo del personale ausiliario ad esaurimento*).

Gli impiegati del ruolo organico della carriera del personale ausiliario ad esaurimento di cui alla tabella *O* dell'allegato I svolgono le attribuzioni previste per gli impiegati della carriera del personale ausiliario della tabella *N* dello stesso allegato I.

Per il conferimento delle promozioni a capo commesso di seconda classe, a capo commesso di prima classe ed a capo commesso principale nell'anzidetto ruolo ad esaurimento si applicano le stesse disposizioni che regolano le promozioni alle qualifiche, rispettivamente, di agente tecnico di 2ª classe, di agente tecnico di 1ª classe e di agente tecnico superiore.

(*È approvato*).

Art. 55.

(*Elezione dei rappresentanti del personale in seno alle Commissioni consultive*).

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il decreto che approva le norme del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno alle Commissioni consultive centrali e di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Le prime elezioni sono effettuate entro novanta giorni dalla data del decreto previsto dal precedente comma.

La funzione di rappresentanza del personale non può essere esercitata dallo stesso impiegato in seno a più di una Commissione consultiva o in una Commissione consultiva e nel Consiglio di amministrazione. In caso di elezione in più organi collegiali l'opzione deve avvenire entro quindici giorni dalla data di proclamazione dei risultati.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 37 sono operative dalla data di nomina delle Commissioni consultive.

(*È approvato*).

CAPO II.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 56.

(*Sistemazione di posizioni di carriera*).

Gli impiegati che hanno preso parte ai concorsi di promozione a segretario per merito distinto e per esame speciale mediante colloquio banditi il 31 dicembre 1958 ed il 30 giugno 1959, aventi titolo, in relazione al punteggio riportato, ad utile collocamento nelle relative graduatorie, sono inseriti a tutti gli effetti, in base al punteggio stesso, nella graduatoria del primo corrispondente concorso al quale avrebbero potuto partecipare fruendo dell'articolo 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

A tal fine deve essere effettuata una nuova determinazione dei posti conferibili mediante concorsi banditi il 30 giugno 1958, il 31 dicembre 1958, il 30 giugno 1959, il 31 dicembre 1959, secondo la ripartizione proporzionale di cui all'articolo 361 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli impiegati aventi titolo all'inserimento in graduatoria a norma del primo comma del presente articolo, i quali risultino in eccedenza rispetto al numero dei posti conferibili, sono inclusi, sempre secondo la votazione riportata, nella graduatoria del concorso immediatamente posteriore e, ove occorra, in quelle successive.

Fermo restando in ogni caso il disposto dell'articolo 70 della suddetta legge n. 119 del 1958, la decorrenza giuridica della promozione a segretario degli impiegati fruenti dell'articolo 96 della legge stessa non può essere riportata a data anteriore al 26 marzo 1958.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche agli impiegati partecipanti al concorso di promozione a segretario per esame speciale mediante colloquio bandito il 31 dicembre 1959.

Gli impiegati che conseguono la promozione a segretario in seguito all'inserimento in precedenti graduatorie sono ammessi agli scrutini tenuti posteriormente al 30 giugno 1958 per l'avanzamento a primo segretario, ai quali avrebbero partecipato qualora fossero risultati originari vincitori dei relativi concorsi. Tali scrutini sono rinnovati ora per allora per il conferimento del numero dei posti di volta in volta disponibili ai sensi dell'articolo 370 del suddetto testo unico.

(*È approvato*).

Art. 57.

(*Esami di promozione a primo segretario*)

Ai fini dell'ammissione al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneità per la promozione a primo segretario da bandirsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei riguardi dei segretari provenienti dal ruolo organico della carriera di concetto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui alla tabella *H* dell'allegato I alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, si applica il successivo articolo 67, purchè non abbiano già fruito delle disposizioni ivi richiamate salvo che per promozioni a ruolo aperto.

(*È approvato*).

Art. 58.

(*Concorso per assistente di commutazione*).

Successivamente all'applicazione degli articoli 44 e 60 della presente legge, i posti disponibili nella qualifica di assistente di commutazione nel ruolo di cui alla tabella *G* dell'allegato I sono conferiti, nella prima applicazione della presente legge, con concorso per esame speciale mediante colloquio, riservato agli ufficiali telefonici che svolgono lodevolmente da almeno due anni mansioni di dirigenza del servizio di accettazione e di commutazione telefonica.

L'ammissione al concorso è disposta con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.

Il colloquio verte sui servizi di istituto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Al concorso anzidetto non si applica il secondo comma del precedente articolo 21.

(*È approvato*).

Art. 59.

(*Esami speciali mediante colloquio per la promozione a primo ufficiale telefonico, a capo centrale e a primo aiuto contabile*).

Il concorso per esami di cui all'articolo 42, secondo comma, n. 1, della legge 27 febbraio 1958, n. 119, da bandirsi per i primi due anni successivi a quello dell'entrata in vigore della presente legge, è sostituito da un esame speciale mediante colloquio vertente sui servizi di istituto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

L'esame è bandito nel mese di febbraio. I vincitori sono promossi con effetto dalla data da cui hanno decorrenza le promozioni conferite mediante scrutinio per merito comparativo e nel limite di un quarto dei posti disponibili alla data medesima salvo quanto previsto dall'articolo 361, comma sesto, settimo, ottavo, nono e decimo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Gli impiegati promossi in applicazione del presente articolo precedono in ruolo i promossi nello scrutinio per merito comparativo effettuato nello stesso anno in cui è stato bandito l'esame speciale.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Sono ammessi all'esame speciale gli impiegati del corrispondente ruolo organico delle carriere esecutive, i quali, alla data del bando, abbiano compiuto otto anni di servizio nel ruolo di appartenenza, valutando ai fini del compimento di tali periodi:

1) per intero il servizio prestato nel ruolo aggiunto o nel ruolo speciale transitorio corrispondente al ruolo organico di appartenenza;

2) per intero il servizio prestato in ruolo aggiunto o speciale transitorio della carriera esecutiva non corrispondente al ruolo organico di appartenenza, oppure in altri ruoli organici della carriera esecutiva;

3) per intero il servizio militare reso anteriormente alla nomina in ruolo presso reparti combattenti;

4) per intero il periodo di frequenza ai corsi per allievo telefonista o meccanico;

5) per due terzi il servizio reso nei ruoli della carriera ausiliaria.

Ai fini della partecipazione all'esame speciale è richiesta una permanenza minima di quattro anni nel ruolo di appartenenza.

Tale limitazione non si applica nel computo del servizio di cui al n. 1) del quinto comma del presente articolo.

Gli impiegati che, pur avendo i requisiti prescritti, non prendono parte al primo concorso per esame speciale cui hanno titolo a partecipare, o al successivo quando è stata accertata la impossibilità per ragioni di salute di partecipare al primo, non possono ulteriormente avvalersi di questo speciale sistema di avanzamento.

(*È approvato*).

Art. 60.

(*Idonei nei concorsi per esami di promozione ad assistente di commutazione, a capo centrale o equiparati*).

Nella prima attuazione della presente legge, gli impiegati non utilmente collocati nelle graduatorie di idoneità dei concorsi per esame espletati per la promozione alle qualifiche di assistente di commutazione e di capo centrale od equiparate, di cui alle tabelle *F* e *G* dell'allegato II alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, possono conseguire la promozione a primo ufficiale telefonico, a capo centrale o equiparato ed a primo aiuto contabile nei ruoli di cui alle tabelle *H*, *I* ed *M* dell'allegato I, mediante scrutinio per merito comparativo, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili.

Le promozioni decorrono ad ogni effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli impiegati che conseguono la promozione a primo ufficiale telefonico in applicazione dei precedenti comma, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono lodevolmente da almeno un anno mansioni di dirigenza dei servizi di accettazione o commutazione telefonica, possono essere trasferiti dalla predetta data nel ruolo organico di cui alla tabella *G* dell'allegato I, alla qualifica di assistente di commutazione.

Il trasferimento è disposto con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, a domanda degli interessati, da presentarsi entra trenta giorni dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del Ministero del provvedimento di promozione a primo ufficiale telefonico.

(*È approvato*).

Art. 61.

(*Decorrenza dei provvedimenti previsti dalla legge 27 febbraio 1958, n. 119*).

Le prime promozioni conferite mediante scrutinio dopo l'entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119, ed in attuazione della legge stessa e delle disposizioni in essa richiamate, eccezion fatta per gli scrutini tenuti ai sensi dell'articolo 361, primo e secondo comma, e 362 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono retrodatate a tutti gli effetti al 31 dicembre 1957, nel limite dei posti comunque disponibili

alla data stessa in ciascuna qualifica o in quelle superiori.

Ai fini della determinazione dei posti anzidetti si ha riguardo alla dotazione organica delle tabelle di cui all'allegato II alla citata legge n. 119.

La retrodatazione di cui al precedente comma è applicabile anche per i vincitori dei concorsi di inquadramento banditi ai sensi dell'articolo 88 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 e delle disposizioni poste in calce alla tabella *B* dell'allegato III alla legge medesima.

Le promozioni e gli inquadramenti anzidetti possono essere retrodatati in base alle norme di cui ai precedenti comma nei soli confronti degli impiegati che al 31 dicembre 1957 erano in possesso di tutti i requisiti richiesti per le promozioni stesse o per la partecipazione ai concorsi.

Per i concorsi di cui al terzo comma del presente articolo, l'inquadramento, nei confronti di coloro che avevano maturato il periodo di servizio richiesto dalle norme che disciplinano tali concorsi posteriormente al 31 dicembre 1957, è disposto dalla data di compimento del periodo stesso.

Le retrodatazioni disposte in base alle norme sopra indicate non comportano modifiche nella posizione di ruolo occupata dagli interessati nè la revisione dei provvedimenti concernenti le promozioni conferite anteriormente alla entrata in vigore della presente legge.

Per il personale inquadrato con effetto retroattivo ai sensi dei precedenti comma terzo, quarto e quinto, le eventuali maggiori somme percette nella posizione di provenienza per il periodo intercorrente tra la data di inquadramento e quella di emissione del provvedimento sono irrepetibili.

Nel limite del numero complessivo dei posti recati in aumento in ciascuna qualifica ed in quelle superiori dello stesso ruolo alla data di decorrenza delle tabelle organiche di cui all'allegato I alla presente legge la decorrenza di tutte le promozioni successivamente conferite è retrodatata a tale data o a quella successiva in cui gli interessati hanno maturato l'anzianità di servizio richiesta e, in ogni caso, ad una data non anteriore a quella di effetto delle promozioni degli impiegati che precedono.

Per la decorrenza delle promozioni conferite mediante scrutinio nella prima attuazione delle anzidette tabelle organiche si applicano, fino al raggiungimento del limite di cui al precedente comma, le disposizioni ivi previste per la retrodatazione di promozioni.

(*È approvato*).

Art. 62.

(*Promozioni a direttore di sezione*).

Agli impiegati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono la qualifica di consigliere di prima classe nei ruoli organici delle carriere direttive del personale tecnico si applicano, ai fini della promozione a direttore di sezione, le disposizioni dell'articolo 6 della legge 19 ottobre 1959, n. 928.

Agli impiegati di cui al precedente comma si applica, sempre che non ne abbiano già fruito salvo che per promozioni a ruolo aperto, il beneficio previsto dal successivo articolo 67 che, solo a tal fine, conserva efficacia per un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 63.

(*Concorso riservato a consigliere*).

Metà dei posti che risultano disponibili all'atto dell'entrata in vigore della presente legge nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici delle carriere direttive del personale amministrativo e tecnico di cui alle tabelle *B* e *C* dell'allegato I può essere conferita mediante concorso per titoli riservato al personale di ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici che, alla data suddetta, sia in possesso di un diploma di laurea ed abbia esercitato lodevolmente per almeno due anni funzioni proprie della carriera direttiva.

La nomina in ruolo dei vincitori è disposta in deroga alle vigenti norme concernenti riserve ed accantonamenti di posti, con decorrenza giuridica dall'entrata in vigore della presente legge ed economica, se più favorevole, dalla data del relativo provvedimento.

I posti compresi nella aliquota stabilita dal primo comma del presente articolo che risultino disponibili dopo l'applicazione del comma stesso possono essere conferiti mediante concorso per esame riservato agli impiegati dell'Azienda suddetta di ruolo e non di ruolo, compreso quello straordinario, in possesso di un diploma di laurea.

Nel primo concorso pubblico si applica l'articolo 91 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

(*È approvato*).

Art. 64.

(*Concorsi riservati nei ruoli nella carriera di concetto del personale amministrativo-contabile e tecnico*).

I posti disponibili all'atto dell'entrata in vigore della presente legge nella qualifica iniziale dei ruoli organici delle carriere di concetto del personale amministrativo-contabile e del personale tecnico di cui alle tabelle *E* ed *F* dell'allegato I possono essere conferiti:

1) in misura del cinquanta per cento mediante concorso per titoli riservato: *a*) per i tre quinti agli impiegati appartenenti alle carriere esecutive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici che svolgano da almeno tre anni lodevole servizio con mansioni proprie delle carriere di concetto con il possesso di un diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado; *b*) per i due quinti agli impiegati appartenenti alle carriere esecutive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici che svolgano da almeno sei anni lodevole servizio con mansioni proprie delle carriere di concetto, sia in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e rivestano una qualifica non inferiore a quella corrispondente al coefficiente di stipendio 240;

2) i rimanenti posti mediante concorso per titoli ed esami, riservato agli impiegati delle carriere esecutive dell'Azienda stessa che, muniti almeno di un diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano una qualifica non inferiore a quella di ufficiale telefonico di seconda classe o di aiuto contabile di seconda classe o di operatore tecnico di seconda classe. Può essere altresì ammesso al concorso per titoli ed esame, purchè in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, il personale di ruolo e il personale straordinario alle dipendenze dell'Azienda predetta alla data di entrata in vigore della presente legge e in servizio almeno dal 31 dicembre 1962. L'esame consiste in un colloquio vertente su materie relative ai servizi di istituto dell'Azienda e non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

I concorsi di cui al precedente comma sono banditi contemporaneamente. La nomina dei vincitori decorre ad ogni effetto dalla data di entrata in vigore dalla presente legge.

L'inserimento in ruolo dei vincitori di ciascun concorso ha luogo nello stesso ordine con cui nel precedente primo comma sono previsti i concorsi stessi.

In corrispondenza dei posti che risultino in soprannumero nella carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche successivamente alla nomina a vice segretario o equiparato nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico dei vincitori dei concorsi previsti dal presente articolo, sono lasciati scoperti altrettanti posti in questa ultima qualifica.

Al personale nominato nella qualifica iniziale delle carriere di concetto in applicazione del presente articolo è attribuita, ai fini della promozione alla qualifica immediatamente superiore, una anzianità di anni cinque, di anni tre e di anni due se proveniente, rispettivamente, da qualifica con

coefficiente di stipendio 345 o superiore, 284 e 240 ovvero in possesso di diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado che svolge mansioni proprie della carriera di concetto rispettivamente almeno da nove, sei e tre anni, ivi compreso il periodo di servizio prestato come allievo telefonista o meccanico.

Gli impiegati di cui al precedente comma che non fruiscano integralmente dell'anzianità convenzionale per la promozione ivi prevista, conservano la residua anzianità ai fini della promozione alla qualifica di segretario o equiparata.

(*È approvato*).

Art. 65.

(*Concorsi riservati nei ruoli delle carriere esecutive*).

Nella prima applicazione della presente legge, in deroga alle vigenti norme concernenti riserve ed accantonamenti di posti, è indetto un concorso per titoli per i posti vacanti alla data del relativo bando nelle qualifiche iniziali, rispettivamente, dei ruoli organici delle carriere esecutive di cui alle tabelle *H* ed *I* dell'allegato I. Il concorso è riservato agli impiegati e salariati di ruolo e non di ruolo, al personale straordinario ed agli operai giornalieri comunque assunti e denominati, alle dipendenze dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici alla data di pubblicazione della presente legge e in servizio almeno dal 31 dicembre 1962, fermo restando il disposto di cui al primo comma del precedente articolo 4.

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e si prescinde dal limite massimo di età. Si prescinde altresì dal possesso del titolo di studio per coloro che disimpegnino, alla data del decreto che indice il concorso, mansioni non inferiori a quelle proprie della carriera esecutiva da almeno tre anni.

La nomina in ruolo dei vincitori è disposta con effetto giuridico dal 1° luglio 1961, o dalla successiva data di assunzione in servizio, e con effetto economico, se più favorevole, dalla data del relativo provvedimento. Gli idonei sono nominati in ruolo con decorrenza, agli effetti giuridici, dalla data di entrata in vigore della presente legge ed agli effetti economici, se più favorevoli, dalla data del relativo provvedimento.

(*È approvato*).

Art. 66.

(*Concorso riservato per la nomina ad allievo agente telefonico e ad inserviente*).

I posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nella qualifica iniziale dei ruoli organici della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio telefonico e del personale dei servizi di anticamera di cui, rispettivamente, alle tabelle *N* e *Q* dell'allegato I, dopo l'inquadramento previsto dai precedenti articoli 47 e 48 sono conferiti mediante concorso per titoli, riservato per una volta soltanto al personale non di ruolo, ivi compreso quello straordinario, che alla data di pubblicazione del relativo bando abbia prestato servizio per almeno 180 giornate con mansioni proprie della carriera ausiliaria alle dipendenze dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età e dal possesso del titolo di studio.

I posti che si rendono disponibili nella qualifica di allievo agente telefonico possono essere conferiti agli idonei del relativo concorso anzidetto con effetto dalla data in cui si manifesta la necessaria disponibilità di posti. A tal fine la graduatoria conserva efficacia per due anni dalla data del relativo decreto di approvazione.

(*È approvato*).

Art. 67.

(*Efficacia delle disposizioni dell'articolo 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119*).

Per l'ammissione ai concorsi di promozione banditi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e per gli scrutini tenuti entro lo stesso periodo

sono applicabili le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

(*È approvato*).

Art. 68.

(*Personale della carriera ausiliaria ex combattente*).

Al personale ex combattente ed assimilato dei ruoli organici della carriera ausiliaria dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è concesso un aumento di due anni di anzianità nella qualifica rivestita o acquisita in prima applicazione della presente legge.

I predetti benefici non sono cumulabili con i benefici eventualmente goduti come riconoscimento della qualifica di combattente.

Gli interessati, con domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del Ministero del decreto di inquadramento o di nomina nella carriera ausiliaria, possono optare per il trattamento più favorevole.

(*È approvato*).

Art. 69.

(*Trasferimenti di ruolo*).

Gli impiegati rivestenti la qualifica iniziale dei ruoli organici dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge forniscano le loro prestazioni presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici o nell'interesse dei servizi di istituto della stessa Azienda possono essere trasferiti, con il loro assenso, nella qualifica iniziale dei corrispondenti ruoli dell'Azienda suddetta, nel limite dei posti risultanti disponibili dopo l'applicazione delle precedenti disposizioni della presente legge.

Gli impiegati appartenenti al ruolo organico di cui alla tabella *U* dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano servizio da almeno due anni presso uffici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, possono chiedere il trasferimento nel ruolo di cui alla tabella *P* dell'allegato I.

Il trasferimento è disposto con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli interessati sono trasferiti in soprannumero nella qualifica corrispondente a quella rivestita, conservando le anzianità possedute, nel limite della dotazione organica complessiva.

In corrispondenza dei posti in soprannumero, da riassorbirsi o per cessazione o per promozione degli impiegati trasferiti, ne sono lasciati scoperti altrettanti nella qualifica iniziale.

I periodi di frequenza dei corsi per allievi telefonisti o per allievi meccanici, di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, trascorsi anteriormente alla nomina nei ruoli organici presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici possono essere riscattati, a domanda da presentarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge ai fini del trattamento di quiescenza applicando le vigenti disposizioni in materia per gli impiegati civili dello Stato.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano pure nei confronti del personale straordinario assunto dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

(*È approvato*).

Art. 70.

(*Applicabilità*).

Le disposizioni della presente legge si applicano al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e gli articoli 27, 31 terzo comma, 32, 34, 49, 62 e 69 anche all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

(*È approvato*).

Art. 71.

(*Decorrenza*).

Le disposizioni della presente legge decorrono, agli effetti giuridici, dal 1° gennaio 1961 ed agli effetti economici dal 2 febbraio 1962.

(*È approvato*).

Art. 72.

(*Copertura della spesa*).

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni faranno fronte all'onere derivante dall'applicazione della presente legge con la disponibilità dei propri bilanci.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con proprio decreto.

(*È approvato*).

ALLEGATO I

TABELLA *A*.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
900 (*a*)	Direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici	1

(*a*) È mantenuta in vigore l'indennità di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 844, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

(*È approvata*).

TABELLA *B*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
900	Direttore centrale	4
670	Ispettore generale od equiparato .	12
500	Direttore di divisione o equiparato	30
402	Direttore di sezione o equiparato .	50
340	Consigliere di 1ª classe o equiparato	80
284	Consigliere di 2ª classe o equiparato	
240	Consigliere di 3ª classe o equiparato	
		176

(*È approvata*).

TABELLA *C*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL PERSONALE TECNICO.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
900	Direttore centrale	4
670	Ispettore generale o equiparato .	15
500	Direttore di divisione o equiparato	30
402	Direttore di sezione o equiparato .	60
340	Consigliere di 1ª classe o equiparato	97
284	Consigliere di 2ª classe o equiparato	
		206

(*È approvata*).

TABELLA *D*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEI DIRETTORI DI UFFICIO INTERURBANO.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500 (*a*)	Primo direttore capo di ufficio interurbano	16
402 (*a*)	Direttore capo di ufficio interurbano	21
340 (*a*)	Direttore di ufficio interurbano . .	33
		70

(*a*) È concessa, dopo tre anni di permanenza nella qualifica senza demerito una maggiorazione del 50 per cento sul premio base di esercizio di cui alla tabella *A* allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465, cumulabile con le altre maggiorazioni.

(*È approvata*).

TABELLA *E*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO CONTABILE.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Segretario capo	45
402	Segretario principale	100
340	Primo segretario	180
284	Segretario	775
240	Segretario aggiunto	
211	Vice segretario	
		1.100

(*È approvata*).

TABELLA *F*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEL PERSONALE TECNICO.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Segretario capo – Dirigente tecnico superiore	40
402	Segretario principale – Dirigente tecnico principale	75
340	Primo segretario – Primo dirigente tecnico	145
284	Segretario – Dirigente tecnico	540
240	Segretario aggiunto – Dirigente tecnico aggiunto	
211	Vice segretario – Vice dirigente tecnico	
		800

(*È approvata*).

TABELLA *G*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEI CAPI TURNO E DEGLI ASSISTENTI DI COMMUTAZIONE.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
357 (*a*)	Capo turno di commutazione – Assistente di commutazione di 1ª classe	150
284 (*a*)	Assistente di commutazione	225
		375

(*a*) È concessa, dopo tre anni di permanenza nella qualifica senza demerito, una maggiorazione del 50 per cento sul premio base di esercizio di cui alla tabella *A* allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 365, cumulabile con le altre maggiorazioni.

(*È approvata*).

TABELLA *H*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEGLI UFFICIALI TELEFONICI.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
345 (*a*)	Ufficiale telefonico superiore	50
284	Primo ufficiale telefonico	1.950
240	Ufficiale telefonico di 1ª classe	4.300
211	Ufficiale telefonico di 2ª classe	
193	Ufficiale telefonico di 3ª classe	
		6.300

(*a*) Resta fermo il disposto dell'articolo 77 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

(*È approvata*).

TABELLA *I*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEL PERSONALE SPECIALIZZATO DELLE STAZIONI ED OFFICINE TELEFONICHE.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
357	Capo centrale di 1ª classe – Capo officina di 1ª classe – Capo tecnico di 1ª classe	140
284	Capo centrale – Capo officina – Capo tecnico	230
240	Operatore tecnico di 1ª classe	530
211	Operatore tecnico di 2ª classe	
193	Operatore tecnico di 3ª classe	
		900

(*È approvata*).

TABELLA *L*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEL PERSONALE DI ARCHIVIO.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
271	Archivista capo	42
229	Primo archivista	89
202	Archivista	169
180	Applicato	
157	Applicato aggiunto	
		300

(*È approvata*).

TABELLA *M*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEL PERSONALE AIUTO CONTABILE (AD ESAURIMENTO).

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
345 (*a*)	Aiuto contabile principale	100
284	Primo aiuto contabile	150
240	Aiuto contabile di 1ª classe	350
211	Aiuto contabile di 2ª classe	
193	Aiuto contabile di 3ª classe	
		600

(*a*) Resta fermo il disposto dell'articolo 77 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

Nella tabella *L* possono essere coperti i posti risultanti dalla differenza tra la dotazione complessiva della stessa tabella *L* ed il numero dei posti occupati nella tabella *M*.

(*È approvata*).

TABELLA *N*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA AUSILIARIA DEGLI AGENTI DI ESERCIZIO TELEFONICO.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
238	Agente telefonico superiore . . .	15
210	Agente telefonico di 1ª classe . .	45
190	Agente telefonico di 2ª classe . .	400
170	Agente telefonico di 3ª classe . . .	
150	Allievo agente telefonico	
		460

(*È approvata*).

TABELLA *O*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO (AD ESAURIMENTO)

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
238	Capo commesso principale	16
210	Capo commesso di 1ª classe . . .	29
190	Capo commesso di 2ª classe . . .	105
170	Primo commesso	
		150

Nota. — In corrispondenza dei posti coperti nel ruolo ad esaurimento di cui alla presente tabella sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo di cui alla tabella *Q*.

(*È approvata*).

TABELLA *P*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA AUSILIARIA DEGLI AGENTI TECNICI DEI SERVIZI TELEFONICI.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
238	Agente tecnico superiore	12
210	Agente tecnico di 1ª classe	38
190	Agente tecnico di 2ª classe	150
170	Agente tecnico di 3ª classe	
150	Allievo agente tecnico	
		200

(*È approvata*).

TABELLA *Q*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA AUSILIARIA DEL PERSONALE DEI SERVIZI DI ANTICAMERA.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
180	Commesso capo	1
173	Commesso	14
159	Usciere capo	135
151	Usciere	
142	Inserviente	
		150

(*È approvata*).

ALLEGATO II

PIANTA ORGANICA DEGLI OPERAI PERMANENTI DELLA AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.

	Numero dei posti
Mestieri vari:	
1ª categoria (coefficiente 167) . . .	20
2ª categoria (coefficiente 157) . . .	20
3ª categoria (coefficiente 151) . . .	15
4ª categoria (coefficiente 148 . . .	15
	70

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,45.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari